*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 143º — Numero 172**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 24 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO AGLI ABBONATI

**A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.**

## SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 luglio 2002, n. **145.**

**Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

*(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le parole: « l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ».

ART. 2.

*(Delega di funzioni dei dirigenti).*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere *b), d)* ed *e)* del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile ».

ART. 3.

*(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione).*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al

conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile »;

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto »;

*c)* al comma 3, le parole: « del ruolo unico » sono sostituite dalle seguenti: « dei ruoli »;

*d)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 »;

*e)* dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis.* I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 »;

*f)* dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis.* Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

*5-ter.* I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 »;

*g)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

« *6.* Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale,

il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio »;

*h)* il comma 7 è abrogato;

*i)* il comma 8 è sostituito dal seguente:

« *8.* Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo »;

*l)* il comma 10 è sostituito dal seguente:

« *10.* I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali »;

*m)* al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 »;

*n)* dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« *12-bis.* Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi ».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo »;

*b)* il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »; al secondo periodo, le parole: « del ruolo unico » sono sostituite dalle seguenti: « dei ruoli » e le parole: « del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ».

4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« ART. 23 – *(Ruolo dei dirigenti)* – *1.* In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

*2.* È assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato ».

5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« ART. 28. – *(Accesso alla qualifica di dirigente).* – *1.* L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

*2.* Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

*3.* Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.

*4.* Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

*5.* Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

*a)* le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;

*b)* la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indìce i concorsi pubblici per esami;

*c)* i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

*d)* le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;

*e)* l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

*6.* I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

*7.* Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

*8.* Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

*9.* Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

*10.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

6. È fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validità delle graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti.

7. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove è prevista tale figura. I predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi e le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1. Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

8. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: « del ruolo unico » sono sostituite dalle seguenti: « dei ruoli »;

*b)* all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: « 10 gennaio 1957, n. 3, » sono inserite le seguenti: « salva la deroga prevista dall'articolo 23-*bis* del presente decreto, ».

ART. 4.

*(Concorsi per la qualifica dirigenziale).*

1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti di accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387 del 1998.

ART. 5.

*(Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).*

1. Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima data, nella seconda fascia dirigenziale.

2. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli inquadramenti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.

3. Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

### ART. 6.

*(Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie).*

1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.

2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### ART. 7.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).*

1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 23-*bis*. – *(Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato)*. – *1*. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

*2*. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza.

*3.* Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

*4.* Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

*5.* L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

*a)* il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

*b)* il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

*6.* Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera *a)* del comma 5.

*7.* Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.

*8.* Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

*9.* Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

*10.* Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo ».

2. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza ».

3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 17-*bis*. — *(Vicedirigenza)* — *1.* La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di

anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

*2.* La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27 ».

4. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni ».

5. Dalla disposizione di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### ART. 8.

*(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo).*

1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:

« ART. 1 – *1.* Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

*2.* In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo ».

2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

3. All'articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: « o di fuori ruolo » sono inserite le seguenti: « o svolge altra forma di collaborazione autorizzata ».

ART. 9.

*(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attività internazionali).*

1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

*a)* l'area di attività in cui operano;

*b)* gli enti od organismi internazionali di interesse;

*c)* i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;

*d)* l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.

4. Gli incarichi di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione di alcuna indennità o emolumento, comunque denominato, da parte delle amministrazioni pubbliche italiane.

ART. 10.

*(Disposizioni di attuazione).*

1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure attuative dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 5, della presente legge, nonché degli articoli 8 e 9 della presente legge.

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e le modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta salva la possibilità per il dirigente di optare per il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di elezione del componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della presente legge. Alla data di entrata in vigore di tale regolamento è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

3. La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, che

si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.

ART. 11.

*(Norma finale).*

1. In tutte le disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali nelle quali è espressamente o implicitamente richiamato il ruolo unico dei dirigenti, tale richiamo va inteso come effettuato ai ruoli dei dirigenti delle singole amministrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1696):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro per la funzione pubblica (FRATTINI) il 2 ottobre 2001.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 ottobre 2001 con pareri delle commissioni II, III, IV, V, X e XI.

Esaminato dalla I commissione il 17, 23 ottobre 2001; l'8, 28 novembre 2001; il 17 gennaio 2002.

Relazione scritta presentata il 18 gennaio 2002 (atto n. 1696/*A*) relatore on. ORICCHIO.

Esaminato in aula il 21, 22 gennaio 2002 e approvato il 23 gennaio 2002.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1052):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 gennaio 2002 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª 7ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 6, 12, 20, 26, 28 febbraio 2002; il 13, 14 marzo 2002.

Esaminato in aula il 9, 10, 11 aprile 2002 e approvato con modificazioni il 17 aprile 2002.

*Camera dei deputati* (atto n. 1696/*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 aprile 2002 con pareri delle commissioni III, IV, V, VII e XI.

Esaminato dalla I commissione il 14, 15, 16, 29, 30 maggio 2002; l'11, 12 giugno 2002.

Esaminato in aula il 17 giugno 2002 ed approvato il 19 giugno 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui approvati.

*Note all'art. 1:*

— Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)*. — 1. *Omissis.*

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, *l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.*

3. *Omissis.*».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

*Note all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 17 *(Funzioni dei dirigenti)*. — 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

*a)* formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

*b)* curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

*c)* svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

*d)* dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

*e)* provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

*1*-bis. *I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere* b), d) *ed* e) *del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile.*».

— Il testo dell'art. 2103 del codice civile è il seguente:

«Art. 2103 *(Prestazione del lavoro)*. — Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Ogni patto contrario è nullo.».

*Note all'art. 3:*

*Comma 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — *1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.*

*2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.*

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia *dei ruoli* di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

*4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.*

4-bis. *I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.*

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5-bis. *Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.*

5-ter. *I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.*

*6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.*

*7. (Abrogato).*

*8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.*

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

*10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.*

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

*Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.*

12-bis. *Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.*

— Per il testo dell'art. 2103 del codice civile vedi le note all'art. 2.

— L'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 (Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è il seguente:

«Art. 2 *(Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Incarichi di funzioni dirigenziali).* — 1. Le disposizioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concernenti l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali anche di livello generale degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Il contratto individuale successivamente stipulato stabilisce il trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.

3. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incarico di funzioni dirigenziali generali è conferito nei limiti delle disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, a dirigenti dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione «Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo», si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.

5. Le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sono svolte dal dirigente generale di pari livello titolare delle funzioni di ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

*Comma 2:*

— Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dalla presente legge:

«Art. 21 *(Responsabilità dirigenziale). — 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.*

2. *(Abrogato).*

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.».

— L'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 5 *(La valutazione del personale con incarico dirigenziale).* — 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto n. 29 la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.

4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29 in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato art. 21 del decreto n. 29.

5. Nel comma 8 dell'art. 20, del decreto n. 29 sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: «, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati». Sono fatte salve le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.».

*Comma 3:*

— Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto n. 165/2001, come modificato dalla presente legge:

«Art. 22 *(Comitato dei garanti)*. — 1. I provvedimenti di cui all'art. 21, *comma 1*, sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia *dei ruoli* di cui all'art. 23, eletto dai dirigenti *dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*, e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.».

*Comma 8:*

— Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 15 *(Dirigenti)*. — 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce *dei ruoli* di cui all'art. 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. Per ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.

4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.

5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.».

— Il testo dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 53 *(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)*. — 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, *salva la deroga prevista dall'art. 23-*bis *del presente decreto*, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.».

*Nota all'art. 4:*

— Il decreto legislativo n. 387/1988 reca «Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.».

*Note all'art. 5:*

— Il testo del comma 3 dell'art. 69 del decreto legislativo n. 165/2001, è il seguente:

«3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto collettivo.».

— Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)*. — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordina-

mento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.

2-*bis*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-*ter*. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

*a)* i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

*b)* il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

*c)* i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

*d)* la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

*e)* ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397 in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998».

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-*bis*. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-*bis*. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

20-*ter*. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio.».

*Note all'art. 7:*

— Il testo dell'art. 101 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

«Art. 101 *(Disponibilità e mobilità)*. — 1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni.

2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'art. 102 per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti.

3. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.

4. Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

4-bis. *Le disposizioni di cui all'art. 23-*bis *del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza.*».

— Il testo del comma 2 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 40 *(Contratti collettivi nazionali e integrativi)*. — 1. *Omissis.*

2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. *I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni.* Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico-scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.

*Omissis.*».

*Note all'art. 10:*

— Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, reca: «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del Ruolo Unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti.».

**02G0156**

LEGGE 19 luglio 2002, n. **146.**

**Modifica all'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante delega al Governo in materia di riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché in materia di lavori socialmente utili.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2843-*ter*):

Disegno di legge derivante dallo stralcio dell'articolo unico, comma 2, del disegno di legge di conversione A. C. 2843 deliberato dall'Assemblea il 2 luglio 2002, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI) il 2 luglio 2002.

Esaminato in aula il 2 luglio 2002 ed approvato il 3 luglio 2002.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1563):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 4 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 16 luglio 2002.

Esaminato ed approvato in aula il 17 luglio 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota al titolo:*

— La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali».

*Note all'art. 1:*

— Per l'argomento della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, così come modificato dalla legge in lettura, è il seguente:

«5. Entro *trenta mesi* dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 4 attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati ai commi 1 e 2.».

**02G0186**

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 maggio 2002, n. **147.**

**Regolamento concernente l'erogazione di contributi a favore delle emittenti televisive locali che trasmettano programmi autoprodotti, ai sensi dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.**

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», con il quale, nell'ambito degli interventi dello Stato al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire per il 2001, da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'articolo 146, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone che la predetta somma è erogata in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 dicembre 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi, rispettivamente, il 12 febbraio 2002 ed il 5 febbraio 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 500 del 15 febbraio 2002;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Soggetti beneficiari*

1. Possono beneficiare di contributi a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, esclusivamente le emittenti televisive locali titolari di concessione o legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che trasmettano programmi autoprodotti, in regola con la vigente legislazione in materia radiotelevisiva.

2. I soggetti beneficiari devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e con il pagamento del canone allo Stato e non devono essere sottoposti a procedure concorsuali.

Art. 2.

*Oggetto del contributo*

1. Sono oggetto di contributo i programmi autoprodotti e trasmessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 388/2000 e comunque entro il 31 dicembre 2001, che abbiano natura di documentari o cortometraggi a carattere narrativo o culturale, realizzati anche in animazione. Costituisce titolo di priorità aver realizzato produzioni dirette alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale ed ambientale, nonché produzioni destinate ai minori. Sono esclusi dal contributo i notiziari, gli show, i varietà, i quiz ed i programmi ad essi assimilabili.

Art. 3.

*Entità del contributo*

1. Il contributo non può superare il 50 per cento del totale dei costi di produzione del programma. In tale percentuale massima sono compresi gli eventuali contributi pubblici concessi da regioni, province, comuni ed altre amministrazioni pubbliche.

2. Nei costi di produzione ammessi al contributo è riconosciuta una quota forfettaria del 20 per cento per spese generali.

3. Ciascuna emittente non può beneficiare di un contributo superiore al 5 per cento della somma complessivamente stanziata dalla legge.

Art. 4.

*Concessione ed erogazione del contributo*

1. La domanda di contributo deve pervenire, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente regolamento, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema.

2. La domanda, anche attraverso dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere:

*a)* l'indicazione della ragione sociale dell'emittente, degli estremi del titolo concessorio o autorizzatorio in base al quale l'emittente esercita l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale e del numero di codice fiscale e di partita Iva;

*b)* la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi di informazione contabile previsti dalla normativa vigente in materia di radiodiffusioni;

*c)* la dichiarazione che l'emittente è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e con il pagamento del canone di concessione e che non è sottoposta a procedura concorsuale;

*d)* l'indicazione dei programmi per i quali viene chiesto il contributo, dei relativi costi analitici, dell'importo richiesto;

*e)* indicazione degli eventuali altri contributi pubblici concessi o richiesti per i programmi per i quali viene chiesto il contributo.

3. La Direzione generale per il cinema accerta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 1 e 2 ed al comma 2 del presente articolo, e sottopone le domande ammissibili all'esame di un'apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e composta dal dirigente preposto alla Direzione generale per il cinema, che la presiede, e da quattro esperti, di cui due designati dal Ministro delle comunicazioni.

4. Entro il 30 giugno 2002, le emittenti trasmettono alla Direzione generale per il cinema la videocassetta in formato vhs del programma autoprodotto, unitamente alla documentazione attestante i costi sostenuti e l'avvenuta trasmissione del programma sulla rete della stessa emittente o su rete di altra emittente televisiva di Stato membro dell'Unione europea o di altri Stati esteri che mantengano con l'Italia rapporti di reciprocità.

5. La Commissione di cui al comma 3 stabilisce previamente i criteri e le priorità per la concessione dei contributi e, sulla base del materiale di cui al comma 4, approva la graduatoria dei programmi finanziabili, con indicazione degli importi dei relativi contributi. Tali criteri dovranno comunque tener conto della qualità del programma autoprodotto e delle priorità di cui all'articolo 2.

6. I contributi sono concessi ed erogati con provvedimenti del dirigente competente alla gestione del relativo capitolo di spesa.

Art. 5.

*Vigilanza e controlli*

1. Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, anche documentali, contenute nella domanda o nella documentazione alla stessa allegata, il contributo è revocato, salva l'applicazione delle sanzioni penali.

2. La revoca del contributo comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 maggio 2002

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*
URBANI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2002*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 272*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota al titolo:*

— Il testo dell'art. 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riportato nelle note alle premesse.

*Note alle premesse:*

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), come modificato dall'art. 5, comma 8, della legge 23 febbraio 2001, n. 26, è il seguente:

«Art. 146 *(Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali)*. — 1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. La somma di cui al comma 1 è erogata entro il 30 giugno 2001 dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.».

*Note all'art. 1:*

— Per l'art. 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è il seguente:

«1. Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, è differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'art. 6 del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1° dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è differito il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.».

*Nota all'art. 2:*

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

*Nota all'art. 4:*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.

**02G0179**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2002.

**Dichiarazione di «Grande evento» della cerimonia di canonizzazione del Beato Josemarìa Escrivà.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il quale prevede che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il prossimo 6 ottobre 2002 avrà luogo in Roma, in piazza San Pietro, la cerimonia di canonizzazione del Beato Josemarìa Escrivà, che comporterà la partecipazione di decine di migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo;

Considerato che nei giorni precedenti e successivi alla predetta cerimonia di canonizzazione, il programma prevede altri eventi celebrativi in Roma;

Considerato che la complessità organizzativa impone la necessità di individuare ed attuare misure urgenti ed efficaci anche sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché della mobilità, della ricezione alberghiera, della accoglienza e della assistenza sanitaria, e di quant'altro occorra a garantire un'ordinata partecipazione dei fedeli;

Tenuto conto dell'imminenza dell'evento medesimo che richiede l'adozione di misure straordinarie ed urgenti che possono essere assunte soltanto nell'esercizio di poteri in deroga alla vigente normativa;

Ritenuta quindi l'esigenza di attuare tutti gli interventi straordinari e necessari per il perseguimento delle suddette finalità nell'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono dichiarate «Grande evento» la giornata del 6 ottobre 2002, della cerimonia, di canonizzazione del Beato Josemarìa Escrivà, e le connesse manifestazioni citate in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERLUSCONI

**02A09547**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 luglio 2002.

**Riconoscimento di titolo professionale ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Petrovic Vojkan, nato a Petrovac (Jugoslavia) il 30 marzo 1961, cittadino jugoslavo, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale iugoslavo di ingegnere meccanico conseguito nell'ottobre 1988 presso la Università «Svetozar Markovic», facoltà di ingegneria meccanica, a Kragujevac (Jugoslavia), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 1° luglio 2002;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione B settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rinnovato dalla questura di Bologna in data 5 settembre 2001, valido fino al 30 settembre 2005;

Decreta:

Al sig. Petrovic Vojkan, nato a Petrovac (Jugoslavia) il 30 marzo 1961, cittadino iugoslavo, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione B settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 9 luglio 2002

*Il direttore generale:* MELE

**02A09377**

---

DECRETO 9 luglio 2002.

**Riconoscimento di titolo accademico professionale ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Romano Josefina, nata a Turene (Venezuela) il 9 novembre 1967, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale venezuelano di ingeniero civil conseguito nel settembre 1992, come attestato dal certificato di iscrizione al «Colegio de ingenieros» del Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato è in possesso del titolo accademico professionale di ingeniero civil rilasciato dalla Universidad Santa Maria di Caracas nel giugno 1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° luglio 2002;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settore civile e ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative:

Decreta:

Alla sig.ra Romano Josefina, nata a Turene (Venezuela) il 9 novembre 1967, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile e ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 luglio 2002

*Il direttore generale:* MELE

**02A09378**

DECRETO 10 luglio 2002.

**Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Krastinkova Irena Ivanova, nata a Kazanlak (Bulgaria) il 25 aprile 1973, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale bulgaro «Diploma za vishe obrazovanie-baccalaureato», conseguito presso l'Università «San Clemente d'Ocrida» di Sofia (Bulgaria) nel novembre 1998, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 marzo 2002;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, con nota datata 19 aprile 2002;

Ritenuto che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Krastinkova Irena Ivanova, nata a Kazanlak (Bulgaria) il 25 aprile 1973, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 luglio 2002

*Il direttore generale:* MELE

**02A09375**

---

DECRETO 10 luglio 2002.

**Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Mora Gomez Beatriz Stella, nata a Ibaguè (Colombia) il 26 dicembre 1961, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di cui è in possesso, come attestato dal certificato del «Consejo profesional de Biologia» cui è iscritta dal 2001, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «licenciada en educacion-especialidad de Biologia y Quimica» conseguito presso la «Universidad del Quindio» (Colombia) il 2 luglio 1986, omologata in Italia nel novembre 1990;

Considerato che la richiedente ha maturato esperienza professionale pluriennale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 marzo 2002;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo, sezione A dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Mora Gomez Beatriz Stella, nata a Ibaguè (Colombia) il 26 dicembre 1961, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 luglio 2002

*Il direttore generale:* MELE

**02A09376**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 luglio 2002.

**Integrazioni interpretative del decreto 18 dicembre 2001 disciplinanti l'operazione di cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito denominato il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visti i decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, emanati in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 351 ed elencati all'allegato 1 al decreto di cui al paragrafo seguente, come di volta in volta integrati (di seguito denominati i «decreti dell'Agenzia del demanio»);

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2001, emanato in attuazione del comma 1, dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il trasferimento a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione, indicata in tale decreto, di parte dei beni immobili individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio, l'immissione della società di cartolarizzazione del possesso giuridico dei beni trasferiti, nonché la gestione degli stessi (di seguito denominato il «primo decreto del Ministro dell'economia»);

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2001, emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il prezzo iniziale corrisposto a titolo definitivo dalla società di cartolarizzazione a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento della parte residua del prezzo, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione, la gestione dei beni trasferiti e le modalità di rivendita dei beni (di seguito denominato il «secondo decreto del Ministro dell'economia»);

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002, emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente integrazioni interpretative del decreto-legge n. 351 e del secondo decreto del Ministro dell'economia;

Considerato che è emersa la necessità di fornire chiarimenti interpretativi in relazione ad alcune disposizioni dell'allegato 3 al secondo decreto del Ministro dell'economia e di apportare modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni dell'allegato 4 al secondo decreto del Ministro dell'economia;

Decreta:

Art. 1.

All'allegato 3, punto 1, secondo paragrafo, del secondo decreto del Ministro dell'economia, con le parole «Nella prima fase, ciascun immobile è offerto in vendita in blocco in un lotto singolo (ciascuno un "Lotto Singolo")» deve intendersi che, nella prima fase, devono essere offerte in vendita congiuntamente (in blocco) tutte le unità immobiliari ad uso diverso dall'abitazione — facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, e trasferite alla società di cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia — site in un medesimo edificio o in

un medesimo complesso immobiliare, che costituiscono nel loro insieme un lotto singolo, con riferimento al quale sono fissati i termini e le condizioni di vendita.

Art. 2.

In relazione ai lotti aggregati ovverosia ai lotti formati da più lotti singoli, i riferimenti contenuti nell'allegato 3 al secondo decreto del Ministro dell'economia, al prezzo base d'asta di ciascun immobile facente parte del lotto aggregato si intendono come riferimenti al prezzo base d'asta di ciascun lotto singolo facente parte del lotto aggregato.

I riferimenti, nei punti 3 e 4 dell'allegato 3 al secondo decreto del Ministro dell'economia, a diritti di prelazione dei conduttori per i lotti singoli o per i lotti aggregati offerti in vendita si intendono come riferimenti al diritto di prelazione eventualmente spettante al conduttore in relazione a ciascun lotto singolo da questi condotto interamente in locazione, offerto in vendita come tale o in forma aggregata e non in relazione alle singole unità immobiliari facenti parte di detto lotto singolo.

Art. 4.

All'allegato 4, paragrafo 6, secondo capoverso, del secondo decreto del Ministro dell'economia, dopo le parole «i soggetti interessati» sono inserite le seguenti parole: «che abbiano presentato le offerte il cui importo risulterà, in sede di apertura delle buste, più elevato, secondo quanto disposto nei disciplinari di gara e nei relativi avvisi d'asta,».

Art. 5.

Il termine di venti giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva, previsto all'allegato 4, paragrafo 9, del secondo decreto del Ministro dell'economia, può essere esteso, sino a quaranta giorni, al fine di agevolare l'accesso all'acquisto e consentire ai soggetti interessati all'acquisto degli immobili che intendano ricorrere a forme di finanziamento di espletare le pratiche all'uopo necessarie nei termini previsti per addivenire al rogito notarile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2002

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
ARMOSINO

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
MARONI

**02A09418**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 maggio 2002.

**Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2000 del «settore industria» (8º bando) - Elenco delle domande inserite nella graduatoria speciale e successivamente nella graduatoria ordinaria della regione Campania da agevolare con le risorse finanziarie di cui all'Asse I, «Risorse naturali» misura 1.12 del P.O.R. Campania 2000-2006.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000 e n. 930035 del 5 febbraio 2001;

Visti i decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 15 settembre 2000 e del 20 ottobre 2000, con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande dell'obiettivo 1 relative al bando del «settore industria» del 2000;

Visto il decreto ministeriale del 14 luglio 2000 che ha fissato le misure massime consentite relative alle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 a partire dal 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 24 gennaio 2002 tra il Ministero della attività produttive e la regione Campania, con la quale la regione medesima ha comunicato di partecipare al cofinanziamento del bando 2000 del «settore industria» della legge n. 488/1992 con un ammontare di risorse pari a 37.659,36 milioni di lire (19.449.436,29 euro) destinate ad interventi compatibili con il proprio P.O.R. 2000-2006, da attuare attraverso lo scorrimento prima della graduatoria speciale e, occorrendo, successivamente della graduatoria ordinaria;

Visto il Programma operativo regionale 2000-2006 della regione Campania, Asse I «Risorse naturali» misura 1.12 «Sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al miglioramento dell'affidabilità della distribuzione di energia elettrica a servizio della aree produttive»;

Considerato che il Complemento di programmazione del predetto P.O.R. prevede che l'azione a), della predetta misura 1.12, specificatamente destinata alla realizzazione e all'ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica, solare, fotovoltaica, geotermica, biomasse e idroelettrica minore di 10 MW), sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la delibera della regione Campania n. 5559 del 27 ottobre 2001 che approva lo schema della citata convenzione e che definisce i suddetti accordi;

Visto il proprio decreto del 9 aprile 2001 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni di cui si tratta e, tra queste, quella ordinaria della regione Campania;

Vista la nota n. 1099 del 29 gennaio 2002 della regione Campania con la quale vengono individuate, tra le iniziative delle suddette graduatorie, ordinaria e speciale, della stessa regione non agevolate in sede di formazione delle graduatorie medesime né con le risorse del P.O.N. né con quelle nazionali relative alle aree depresse, quelle compatibili con il P.O.R. Campania 2000-2006 ed agevolabili con le predette risorse rese disponibili dalla regione, tenuto conto del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

Decreta:

*Articolo unico*

1. Le iniziative inserite nella graduatoria speciale e nella graduatoria ordinaria della regione Campania, non agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima né con le risorse del P.O.N. né con quelle nazionali relative alle aree depresse o agevolate parzialmente con le medesime risorse rispetto alla richiesta dell'impresa, compatibili con il P.O.R. Campania 2000-2006 ed agevolabili con le risorse di cui alle premesse rese disponibili dalla regione a valere sull'Asse I, misura 1.12 del P.O.R. medesimo, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto ed in favore delle stesse sono emanati in pari data i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni.

2. Nell'indicazione delle predette iniziative si è tenuto conto del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, a carico delle predette risorse, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento.

Roma, 28 maggio 2002

*Il direttore generale:* SAPPINO

ALLEGATO 1

Elenco delle iniziative interessate dallo scorrimento della graduatoria speciale e successivamente della graduatoria ordinaria della regione Campania relative al bando del «settore industria» del 2000 (8º bando) a valere sulle risorse di cui all'Asse I «Risorse naturali» misura 1.12 del P.O.R. Campania 2000-2006.

| Posiz. Grad. Speciale | Posiz. Grad. Ordinaria | N. Progetto | Ragione sociale | Contr. concedibile (Lire Mil.) | Contributo concedibile (Euro) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.411 | 1.879 | 48004-11 | Soc. Idroelettrica del Carpino S.r.l. | 1.001,58 | 517.272,00 |
| 1.569 | 2.234 | 53271-11 | Idrocilento SCPA | 1.315,92 | 679.617,00 |
| — | 954 | 8849-11 | Eolo S.r.l. | 4.366,50 | 2.255.109,00 |
| — | 981 | 21972-11 | Eurogen | 333,24 | 172.104,00 |
| — | 2.156 | 8176-11 | Ares soc. consortile p.a. | 13.951,35 | 7.019.346,00 |

02A09437

DECRETO 10 giugno 2002.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «PRICAP - Società cooperativa a r.l.», in Pagani, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 agosto 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Salerno nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «PRICAP - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pagani (Salerno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperativa di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «PRICAP - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pagani (Salerno), costituita in data 18 aprile 1986 con atto a rogito del notaio dott. Aniello Calabrese di Pagani (Salerno), omologato dal tribunale di Salerno con decreto del 20 maggio 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Ciro Cozzolino, con studio in Salerno, via F. P. Volpe n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

**02A09386**

DECRETO 10 giugno 2002.

**Scioglimento della società cooperativa di trasporto «Cooperativa trasporti Titano a responsabilità limitata», in Nocera Superiore, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 24 gennaio 1998, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Salerno nei confronti della società cooperativa di trasporto «Cooperativa trasporti Titano a responsabilità limitata», con sede in Nocera Superiore (Salerno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di trasporto «Cooperativa trasporti Titano a responsabilità limitata», con sede in Nocera Superiore (Salerno), costituita in data 5 aprile 1991 con atto a rogito del notaio avv. Pasquale Torella di Nocera Inferiore (Salerno), omologato dal tribunale di Salerno con decreto 6 maggio 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Ciro Cozzolino, con studio in Salerno, via F. P. Volpe n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

**02A09387**

DECRETO 10 giugno 2002.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «C.M.S.», in Catanzaro Lido, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 4 settembre 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «C.M.S.», con sede in Catanzaro Lido;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e competività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «C.M.S.», con sede in Catanzaro Lido, costituita in data 21 marzo 1985 con atto a rogito del notaio dott.ssa Bianca Lopez di Borgia (Catanzaro), omologato dal tribunale di Catanzaro con decreto 30 aprile 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la rag. Fernanda Colosimo, con studio in Petronà (Catanzaro), via Nazionale n. 196, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

**02A09388**

DECRETO 3 luglio 2002.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Confezioni Lara Società cooperativa a r.l.», in S. Severino Marche.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 12 ottobre 2000, con il quale il dott. Riccardo De Luca è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Confezioni Lara Società cooperativa a r.l.», con sede in S. Severino Marche (Macerata), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 18 luglio 2001 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Giuliana Pallucca, nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958, con studio in Matelica (Macerata), è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Riccardo De Luca, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 luglio 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A09410**

DECRETO 3 luglio 2002.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa a r.l. Villaggio le Grazie», in Recanati.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1986, con il quale il dott. Gian Mario Perugini è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa a r.l. Villaggio le Grazie», con sede in Recanati (Macerata), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 11 giugno 2002 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Pinciaroli, nato a San Severino Marche (Macerata) il 2 dicembre 1961, domiciliato in Tolentino (Macerata), Contrada Ributino n. 34, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Gian Mario Perugini, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 luglio 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A09411**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 marzo 2002.

**Definizione della consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 25 e 29;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali ed, in particolare, l'art. 137, che riserva all'amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2000, n. 285, con il quale è stata determinata, per l'anno scolastico 2000/2001, la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, sulla base dei piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, definiti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;

Preso atto che successivamente all'emanazione del citato decreto la consistenza degli organici è mutata per effetto di modifiche apportate, dagli organi competenti, a taluni dei piani regionali di dimensionamento;

Rilevata l'entità delle istituzioni scolastiche ed educative, così come risultante, per il corrente anno scolastico, al sistema informativo del Ministero;

Constatato, peraltro, che tale consistenza, globalmente considerata, risulta inferiore a quella definita con il decreto ministeriale 12 novembre 1999, n. 271, concernente la previsione della consistenza organica regionale del personale dirigente da preporre alle istituzioni scolastiche rese autonome ai sensi del citato articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici è definita, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002, secondo le entità indicate nella tabella *A*, costituente parte integrante del presente provvedimento. Tali dotazioni, ripartite secondo la

dimensione regionale, sono distinte per i settori formativi relativi alla scuola elementare e media, alla scuola secondaria superiore ed alle istituzioni educative.

Art. 2.

Ai medesimi fini, nell'unita tabella *B*, costituente anch'essa parte integrante del presente decreto, è indicata la consistenza delle dotazioni organiche del personale dirigenziale delle scuole ed istituti di lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, a norma dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 15 marzo 2002

*Il Ministro:* MORATTI

*Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2002*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei sevizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 119*

TABELLA *A*

DOTAZIONI ORGANICHE
DIRIGENTI SCOLASTICI
Anno scolastico 2001/2002

| Regione | ISTITUZIONI SCOLASTICHE | | ISTITUTI EDUCATIVI | | Totali |
|---|---|---|---|---|---|
| | Scuola elementare e media | Scuola secondaria superiore | Convitti nazionali | Educandi femminili | |
| Abruzzo | 202 | 89 | 3 | 0 | 294 |
| Basilicata | 127 | 54 | 1 | 0 | 182 |
| Calabria | 426 | 172 | 4 | 0 | 602 |
| Campania | 1.005 | 366 | 6 | 1 | 1.378 |
| Emilia Romagna | 380 | 177 | 2 | 0 | 559 |
| Friuli V. Giulia | 124 | 61 | 1 | 1 | 187 |
| Lazio | 642 | 308 | 5 | 0 | 955 |
| Liguria | 164 | 74 | 1 | 0 | 239 |
| Lombardia | 935 | 369 | 3 | 1 | 1.308 |
| Marche | 186 | 95 | 1 | 0 | 282 |
| Molise | 61 | 30 | 1 | 0 | 92 |
| Piemonte | 484 | 199 | 2 | 0 | 685 |
| Puglia | 651 | 273 | 2 | 0 | 926 |
| Sardegna | 292 | 131 | 2 | 0 | 425 |
| Sicilia | 862 | 319 | 2 | 1 | 1.184 |
| Toscana | 367 | 186 | 2 | 1 | 556 |
| Umbria | 117 | 59 | 1 | 0 | 177 |
| Veneto | 509 | 230 | 1 | 2 | 742 |
| TOTALE NAZIONALE ... | 7.534 | 3.192 | 40 | 7 | 10.773 |

TABELLA *B*

DOTAZIONI ORGANICHE
DIRIGENTI SCOLASTICI
Anno scolastico 2001/2002

| Regione | Scuola elementare e media | Scuola secondaria superiore | Convitti nazionali | Educandati femminili |
|---|---|---|---|---|
| Friuli V. Giulia (lingua slovena) | 13 | 6 | 0 | 0 |
| TOTALE ... | 13 | 6 | 0 | 0 |

**02A09435**

DECRETO 28 giugno 2002.

**Riconoscimento al sig. Stefano Casalegno di titolo di studio estero quale titolo abilitante ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.**

## IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal sig. Stefano Casalegno;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli francesi;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa, di cui alle premesse, i titoli di maitrise d'ecologie e di docteur rilasciati rispettivamente dall'Universitè Paris XI e dall'Istitut national agronomique Paris-Grignon al sig. Stefano Casalegno nato a Treviso il 12 giugno 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

p. *Il direttore del servizio:* CUOMO

**02A09417**

ORDINANZA 10 maggio 2002.

**Determinazione del calendario scolastico delle festività e delle sessioni speciali di esami per l'anno scolastico 2002-2003.** (Ordinanza n. 51).

## IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall'anno scolastico 2002/2003;

Ritenuto che, ferma restando la delega sopra richiamata, rimane assegnata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la competenza relativa:

alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data di inizio (prima prova) degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

all'indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori specie se in mobilità;

alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

Attesa l'esigenza di procedere agli adempimenti suddetti per l'anno scolastico 2002/2003;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza dell'11 aprile 2002;

Vista la propria nota n. 7698 del 19 aprile 2002 indirizzata ai presidenti delle regioni in materia di calendario scolastico;

Ordina:

Art. 1.

Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2002/2003 hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 18 giugno 2003.

Art. 2.

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è il seguente:

tutte le domeniche;

il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

il 25 dicembre, Natale;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.

Art. 3.

In via eccezionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può autorizzare i responsabili degli uffici scolastici regionali ad indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, con riguardo all'esigenza di riconversione professionale di lavoratori, in specie se in situazione di mobilità.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 maggio 2002

*Il Ministro:* MORATTI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2002*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 139*

**02A09453**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 giugno 2002.

**Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società «Cooperativa consortile - Leonardo Engineering a r.l.», in Viterbo.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Vista la nota prot. n. 1356 del 15 novembre 2001 con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha comunicato che la società «Cooperativa consortile - Leonardo Engineering a r.l.» sua associata, con sede a Viterbo, via S. Maria in Gradi n. 47, risulta inadempiente al pagamento del contributo biennale per il biennio 1999/2000;

Decreta:

La società «Cooperativa consortile - Leonardo Engineering a r.l.» con sede in Viterbo, costituita per rogito notaio dott. Ludovico Perna in data 11 novembre 1993, repertorio n. 2463, tribunale di Viterbo, registro società n. 9905, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Avverso il presente decreto dirigenziale è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni dalla data della notifica, al Ministero delle attività produttive, direzione generale degli enti cooperativi, div. IV, vicolo D'Aste n. 12, 00159 Roma.

Viterbo, 11 giugno 2002

p. *Il direttore provinciale:* MARINELLI

**02A09434**

DECRETO 24 giugno 2002.

**Scioglimento della società cooperativa «San Michele» società cooperativa a responsabilità limitata, in Albenga.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SAVONA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, secondo periodo;

Visti gli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996;

Ritenuta la propria competenza;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria;

Decreta:

La seguente società cooperativa, è sciolta di diritto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore: società cooperativa «San Michele» società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Albenga (Savona), via degli Orti n. 16/10, B.U.S.C. n. 571/122531, registro imprese n. 4679.

Savona, 24 giugno 2002

*Il direttore reggente:* OLIVIERI

**02A09412**

DECRETO 16 luglio 2002.

**Determinazione per l'anno 2002 di un'ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari.**

## IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il documento programmatico relativo alla politica per l'immigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato per il periodo 2001-2003 con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 2001, n. 112, supplemento n. 119;

Visti i propri decreti in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002 e 22 maggio 2002, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 32 del 7 febbraio 2002, n. 63 del 15 marzo 2002 e n. 131 del 6 giugno 2002, che hanno determinato quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002;

Tenuto conto che nel decreto ministeriale in data 12 marzo 2002 è stato previsto che le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari riguardano oltre i lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui all'art. 1 comma 2, del citato decreto in data 4 febbraio 2002, altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001;

Tenuto conto delle numerose e reiterate richieste di ulteriori quote di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002 da parte delle prefetture, delle regioni, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali datoriali e dei prestatori di lavoro;

Ritenuto pertanto di ampliare le quote di lavoratori stagionali non comunitari per l'anno 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Ad incremento delle quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002 stabilite nei decreti ministeriali in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002 e 22 maggio 2002, è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere stagionale, ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota totale di 10.000 unità, ripartita tra le regioni e le province autonome di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.

Art. 2.

1. Le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari di cui all'art. 1 riguardano oltre i lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto del 4 febbraio 2002, altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001.

Roma, 16 luglio 2002

*Il Ministro:* MARONI

ALLEGATO

| Regione: | |
|---|---|
| Abruzzo | 100 |
| Campania | 500 |
| Emilia-Romagna | 2500 |
| Friuli-Venezia Giulia | 200 |
| Lazio | 200 |
| Piemonte | 600 |
| Puglia | 950 |
| Toscana | 500 |
| Trento | 1300 |
| Umbria | 100 |
| Valle d'Aosta | 50 |
| Veneto | 3000 |
| TOTALE . . . | 10.000 |

**02A09419**

# MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° luglio 2002.

**Riconoscimento al dott. Di Blasi Michele di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.**

## IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Di Blasi Michele, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiology conseguito negli Stati Uniti d'America, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico, a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non

comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 31 maggio 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri di Enna;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in cardiology, conseguito nell'anno 1998 presso il Centro «Fletcher Allen Health Care/Università del Vermont - Facoltà di medicina» dal dott. Di Blasi Michele, cittadino italiano, nato a Barrafranca (Enna) l'11 agosto 1958, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A09413**

---

DECRETO 1° luglio 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Mestre Cabarcas Beatriz Eugenia di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Mestre Cabarcas Beatriz Eugenia, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico y Cirujano conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 31 maggio 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico y cirujano, rilasciato in data 28 luglio 1989 «dall'Universidad de Cartagena» alla sig.ra Mestre Cabarcas Beatriz Eugenia, cittadina colombiana, nata a Turbaco (Colombia) il 10 luglio 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Mestre Cabarcas Beatriz Eugenia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A09414**

DECRETO 1° luglio 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Csanyi Erika di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Csanyi Erika cittadina ungherese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctor medicinae universae conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 31 maggio 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctor medicinae universae, rilasciato in data 27 settembre 1986 dall'Università di medicina «Sommelweis» della città di Budapest alla sig.ra Csanyi Erika, cittadina ungherese, nata a Budapest (Ungheria) il 9 febbraio 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Csanyi Erika è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A09415**

---

DECRETO 1° luglio 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Friedmann Isdraila Adelina di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Friedmann Isdraila Adelina cittadina tedesca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctor medic, conseguito in Romania, equiparato dalla Germania al titolo di medico che si consegue in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Considerato che non è stata ancora recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 19/2001/CE, che regolamenta il riconoscimento di formazioni non conseguite interamente in Paesi comunitari e che, pertanto, non esiste una procedura specifica per tali fattispecie nell'ordinamento interno;

Vista la sentenza in data 14 settembre 2000(C-238/98) con la quale la Corte di giustizia della Comunità europea ha stabilito che «quando, in una situazione non disciplinata da una direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, un cittadino comunitario presenta un'istanza di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di tirocinio, le competenti autorità dello Stato membro interessato sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati ed altri titoli, nonché l'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da questi diplomi e da questa esperienza e, dall'altro, le cognizioni e le qualifiche richieste dalle norme nazionali»;

Ritenuto, quindi, di dover valutare il percorso formativo della sig.ra Friedmann Isdraila Adelina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che estende l'applicazione delle norme contenute in tale decreto ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, la quale, nella riunione del 31 maggio 2002, in considerazione della ulteriore formazione specialistica, conseguita interamente in Germania e dell'esperienza professionale maturata, ha ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctor medic, rilasciato in data 8 febbraio 1983 «dall'Istituto di medicina» della città di Timisoara (Romania) alla sig.ra Friedmann Isdraila Adelina, cittadina tedesca, nata ad Arad (Romania) il 28 novembre 1957, successivamente equiparato dalla Germania al titolo di medico che si consegue in Germania, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Friedmann Isdraila Adelina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A09416**

DECRETO 4 luglio 2002.

**Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti buprenorfina cloridrato indicata nel trattamento del dolore acuto e cronico di intensità medio-elevata di diversa origine e tipo.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza del 19 marzo 2002 e del 4 giugno 2002, che dispone la modifica degli stampati relativi ai medicinali contenenti buprenorfina come principio attivo;

Sentito il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 19 marzo 2002 e del 2 luglio 2002, con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo buprenorfina;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di buprenorfina;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo buprenorfina cloridrato indicata nel trattamento del dolore acuto e cronico di intensità medio-elevata di diversa origine e tipo, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche

del prodotto; per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo buprenorfina autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2002

*Il dirigente generale:* MARTINI

ALLEGATO 1

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

4.3. *Controindicazioni.*

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico, grave insufficienza respiratoria, grave insufficienza epatica, grave insufficienza renale; alcoolismo acuto o *delirium tremens*, trattamento contemporaneo con anti-MAO; ipertensione endocranica. Bambini di età inferiore ai 12 anni, allattamento, generalmente controindicato in gravidanza (vedere 4.6. Gravidanza e allattamento).

4.4. *Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.*

Poiché BUPRENORFINAC può causare occasionalmente depressione respiratoria, è opportuno usare cautela quando si trattano pazienti con disturbi respiratori e/o alterata funzionalità respiratoria. L'associazione di buprenorfina soprattutto se a dosaggi elevati, con benzodiazepine può potenziare la depressione di origine centrale con conseguenze anche fatali.

Nel trattamento di pazienti ambulatoriali va tenuto presente che la buprenorfina può causare sonnolenza e attenuazione della vigilanza, per cui sono rischiose attività che richiedono particolare attenzione, come la guida di autoveicoli, l'uso di macchinari, ecc.

In pazienti con disfunzioni epatiche e renali il farmaco va usato con prudenza. Un ridotto metabolismo epatico della buprenorfina in presenza di danno epatico esteso, sembra infatti condizionare maggiori effetti collaterali. Inoltre in pazienti che hanno fatto uso di buprenorfina, specie a dosaggi elevati, sono stati segnalati casi di alterazione della funzionalità epatica e casi di necrosi epatica ed epatite con ittero che si sono risolti in genere in modo favorevole. Quando si sospetta un evento epatico e la causalità è sconosciuta, è necessaria una ulteriore valutazione. Se si sospetta che la buprenorfina possa essere la causa della necrosi epatica o dell'ittero, si deve sospendere la sua somministrazione, con la rapidità consentita dalle condizioni del paziente. Se si continua il trattamento farmacologico, si deve monitorare attentamente la funzionalità epatica.

Sebbene a seguito dell'uso del prodotto non siano stati segnalati casi di stipsi, in via prudenziale, nei soggetti con stipsi ostinata il farmaco va usato con cautela. Come tutti gli analgesici oppioidi, BUPRENORFINAC va somministrato con cautela ai pazienti che debbono subire interventi chirurgici sulle vie biliari, potendosi verificare spasmo dello sfintere di Oddi. In soggetti che fanno uso di stupefacenti, data l'azione antagonista della buprenorfina, possono manifestarsi sintomi d'astinenza. In considerazione della caratteristica di analgesico agonista e antagonista, il rischio di assuefazione è per BUPRENORFINAC estremamente modesto. Va comunque posta attenzione nella prescrizione del preparato a pazienti con instabilità emotiva e in quelli con precedenti di farmacodipendenza. Tali pazienti vanno attentamente seguiti nelle terapie protratte (malattie croniche), in cui peraltro, specie se il farmaco è autosomministrato, il medico dovrebbe prendere le debite precauzioni per evitare aumenti pericolosi delle dosi e della frequenza delle somministrazioni, causati dalla tendenza del malato ad impiegare l'analgesico per prevenire l'insorgenza del dolore.

Come in ogni farmacoterapia, nei trattamenti a lungo termine va data la preferenza alla somministrazione orale (BUPRENORFINAC compresse sublinguali).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

4.5. *Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione.*

Può risultare potenziata l'azione di analgesici, sedativi centrali e farmaci che deprimono la respirazione, nonché dell'alcool. In particolare l'associazione di buprenorfina, soprattutto se a dosaggi elevati, con benzodiazepine, anch'esse usate ad alti dosaggi ed impropriamente, può potenziare la depressione respiratoria di origine centrale, con conseguenze anche fatali; perciò le dosi devono essere adattate individualmente ed il paziente deve essere monitorato con attenzione.

Gli analgesici narcotici interagiscono anche con gli anti-MAO, che ne inibirebbero il metabolismo in sede epatica. L'associazione con altri psicofarmaci richiede particolare cautela e vigilanza da parte del medico per evitare inattesi effetti indesiderati da interazione. Uno studio di interazione tra buprenorfina e ketoconazolo, ha evidenziato un aumento delle concentrazioni di bruprenorfina e norbuprenorfina. I pazienti in trattamento con buprenorfina devono essere attentamente monitorati. Potrebbe essere infatti necessaria una riduzione della dose se farmaci inibitori del CYP3A4 (ad esempio ketoconazolo, gestodene, TAO, gli inibitori delle proteasi del virus HIV ritonavir, indinavir e saquinavir) sono somministrati in concomitanza.

L'interazione di buprenorfina con induttori del CYP3A4 non è stata studiata; tuttavia si raccomanda che i pazienti in terapia con buprenorfina siano attentamente monitorati se trattati in concomitanza con induttori enzimatici quali, ad esempio, fenobarbital, carbamazepina, fenitoina e rifampicina.

4.6. *Gravidanza ed allattamento.*

*Gravidanza.*

Gli studi sugli animali hanno mostrato tossicità a livello della funzione riproduttiva (v. sezione 5.3). Il potenziale rischio per l'uomo non è noto.

Verso la fine della gravidanza, dosi elevate di buprenorfina possono indurre depressione respiratoria nel neonato anche dopo un periodo di somministrazione breve. La somministrazione prolungata di buprenorfina durante gli ultimi tre mesi di gravidanza può provocare sindrome da astinenza nel neonato. BUPRENORFINA è pertanto controindicata durante la gravidanza.

*Allattamento.*

Come evidenziato negli studi sui ratti, la buprenorfina può potenzialmente inibire la secrezione o la produzione di latte. Inoltre, poiché la buprenorfina viene secreta nel latte materno, l'uso di buprenorfina durante l'allattamento al seno è controindicato.

4.7. *Effetto sulla capacità di guidare e di usare macchinari.*

Va tenuto presente che la buprenorfina può causare sonnolenza e attenuazione della vigilanza, per cui sono rischiose attività che richiedono particolare attenzione, come la guida di autoveicoli, l'uso di macchinari, ecc.

4.8. *Effetti indesiderati.*

La comparsa di effetti indesiderati dipende dalla soglia di tollerabilità del paziente, che è più elevata nei tossicodipendenti che nella popolazione generale.

Gli effetti indesiderati osservati più frequentemente sono riassunti nella seguente tabella:

Classe di sistema/organo

Disturbi del sistema nervoso centrale:

sedazione;

sonnolenza;

capogiri /vertigini;

nausea.

Disturbi dell'apparato gastrointestinale:

vomito.

Disturbi dell'apparato respiratorio:

depressione respiratoria.

Disturbi dell'apparato visivo:

miosi.

Disturbi dell'apparato cardio circolatorio:

ipotensione.

Disturbi dell'apparato in generale:

cefalea;

sudorazione.

Le seguenti reazioni avverse sono state segnalate con una frequenza inferiore all'1% dei pazienti:

confusione, euforia, debolezza/affaticamento, secchezza delle fauci, irritabilità, depressione, discorsi incoerenti, parestesia, ipertensione, tachicardia, bradicardia, costipazione, dispnea, cianosi, prurito, diplopia, anomalie visive, ritenzione urinaria, tinnito, congiuntivite, blocco di Wenckebac, psicosi.

Altri effetti osservati raramente includono:

allucinazioni, spersonalizzazione, coma, dispepsia, apnea, eruzione cutanea, tremori, pallore, perdita di appetito, disforia/irrequietezza, diarrea, orticaria, convulsioni/mancanza di coordinazione muscolare, svenimento e insonnia.

Inoltre in pazienti che hanno fatto uso di buprenorfina, specie a dosaggi elevati, sono stati segnalati rari casi di alterazione della funzionalità epatica, che si sono risolti in genere in modo favorevole. Sono stati riportati casi di: necrosi epatica ed epatite (vedere 4.4. Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso) e depressione respiratoria (vedere 4.4. Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso e 4.5. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione).

Nei pazienti che presentano una tossicodipendenza marcata, la somministrazione iniziale di buprenorfina può produrre un effetto di astinenza simile a quello associato a naloxone.

4.9. *Sovradosaggio.*

La buprenorfina sembra possedere un ampio margine di sicurezza, a causa delle sue proprietà di agonista/antagonista oppiaceo parziale.

Sintomi:

in linea di principio, in caso di sovradosaggio della buprenorfina, ci si deve attendere sintomi simili a quelli di altri oppioidi ad azione centrale. Questi comprendono: depressione respiratoria, sedazione, sonnolenza, nausea, vomito, collasso cardiovascolare, miosi marcata.

Il principale sintomo che richiede intervento è la depressione respiratoria che potrebbe evolvere fino all'arresto respiratorio con il rischio di morte.

L'altro sintomo che potrebbe essere pericoloso è il vomito, di cui si deve prevenire l'aspirazione.

Trattamento:

nel caso di un sovradosaggio accidentale il paziente deve essere monitorato attentamente prestando particolare attenzione allo *status* respiratorio e cardiaco e devono essere usate misure di supporto adeguate.

Utilizzare le misure di emergenza generali, compreso il trasferimento del paziente in unità di rianimazione. In particolare si proceda al trattamento sintomatico della depressione respiratoria, garantendo la pervietà delle vie aeree e un'adeguata ventilazione e al trattamento sintomatico di un eventuale collasso cardiovascolare.

È consigliato l'uso di un antagonista degli oppioidi (naloxone) tenendo presente che l'efficacia potrebbe essere modesta rispetto a quella esercitata nei confronti di altri agonisti degli oppioidi, per la maggiore affinità recettoriale della buprenorfina.

5. *PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE.*

5.1. *Proprietà farmacodinamiche.*

Principio attivo di BUPRENORFINAC è la buprenorfina cloridrato, analgesico centrale di recente sintesi, con caratteristiche di agonista-antagonista parziale. BUPRENORFINAC rappresenta un farmaco originale, dotato di elevato potere analgesico, durata d'azione prolungata e basso rischio di creare dipendenza. Il farmaco si presenta pertanto come valida alternativa alla morfina e ad altri analgesici oppioidi nel trattamento dei dolori acuti e cronici di diverso tipo ed eziologia e di intensità medio-elevata.

La comparsa dell'effetto analgesico si evidenzia 10-15 minuti dalla somministrazione per via endovenosa, mentre per via intramuscolare o sublinguale l'azione compare dopo circa 20 minuti. L'effetto si protrae per circa 6-8 ore.

La via sublinguale è di elezione nella terapia di dolori cronici.

I risultati ottenuti in numerosi studi clinici testimoniano la buona tollerabilità di BUPRENORFINAC alle dosi consigliate ed il suo ampio margine terapeutico.

5.2 *Proprietà farmacocinetiche.*

La buprenorfina viene rapidamente assorbita sia dopo somministrazione orale che parenterale.

Il picco plasmatico viene raggiunto dopo circa 6 minuti per somministrazione intramuscolare e circa 2 ore dopo somministrazione orale (sublinguale).

Il periodo di emivita $t_{1/2}$ varia da 1 a 3 ore dopo somministrazione intramuscolare o endovenosa.

L'eliminazione avviene prevalentemente per via fecale come buprenorfina immodificata sia dopo somministrazione orale che parenterale.

Studi in vitro con proteine plasmatiche umane hanno evidenziato un elevato legame proteico (circa il 96%), specie a frazioni alfa e betaglobuliniche.

5.3 *Dati preclinici di sicurezza - Tossicità acuta* ($DL_{50}$).

topo (M) e.v. 24 mg/kg; (F) 29 mg/kg; topo (M) i.p. 135 mg/kg; (F) 110 mg/kg; topo i.m › 600 mg/kg; topo s.c. › 600 mg/kg; topo (M) os 260 mg/kg; ratto (M) e.v. 38 mg/kg; ratto (M) i.p. 197 mg/kg; (F) 207 mg/kg; ratto (M) os › 600 mg/kg; ratto (F) s.c. › 600 mg/kg.

DLM: coniglio e.v. 75 mg/kg.

Tossicità per somministrazione prolungata:

ratto W i.m., 6 mesi; babbuino oliva, 6 mesi - 5 mg/kg/die;

nessun effetto tossico segnalato correlabile al farmaco.

Teratogenesi:

ratto SD i.m. e s.c.; coniglio DB i.m. e s.c.;

nessun effetto teratogeno o fetotossico riscontrato fino alla dose di 5 mg/kg/die;

Attività mutagena: assente sia in vitro che in vivo.

**02A09367**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 5 luglio 2002.

**Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 33809 del 30 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.**

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 1538 e n. 1539 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5792 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8947 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 10270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 13485 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 17048 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 19692 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 20410 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 11 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Viste le note n. 436 del 20 giugno 2002, n. 1131 del 21 giugno 2002, n. 453 del 27 giugno 2002 e n. 1178 del 3 luglio 2002 con le quali l'INPDAP ha segnalato ulteriori modifiche ed integrazioni da apportare all'allegato *A* del suddetto decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33809 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad ulteriore modifica ed integrazione dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è modificato come segue;

Le seguenti unità immobiliari sono così rettificate:

Roma - Sante Vandi, 99, particella n. 403, dal subalterno 1 al subalterno 70 di cui alle pagine 96 e 97 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate dal foglio n. 999 anziché n. 99;

Roma - Cortina D'Ampezzo, 202/204 ed. D, foglio n. 224, dal subalterno 2 al subalterno 43 di cui alle

pagine 118 e 119 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate dalla particella n. 1087 anziché n. 1084;

Roma - Cortina D'Ampezzo, 202/204, ed. G1, foglio n. 224, dal subalterno 2 al subalterno 25 di cui alla pagina 120 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate dalla particella n. 1090 anziché n. 1084:

Roma - Cortina D'Ampezzo, 202/204 ed. G2, foglio n. 224, dal subalterno 2 al subalterno 25 di cui alle pagine 120 e 121 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate dalla particella n. 1091 anziché n. 1084;

Padova - via Col. De Cristoforis, 7, unità immobiliari n. 49 anziché n. 50;

Basiglio - Residenza Fontanile, foglio n. 1, particella n. 342, dal subalterno 2 al subalterno 51 di cui alla pagina 127 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate dalla scala 1, 2 e 3;

Milano - Rembrandt, 49, foglio n. 377, particella n. 20, dal subalterno 10 al subalterno 48 di cui alla pagina 129 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono sostituite da Milano - Rembrandt, 49, foglio n. 377, particella n. 20, dal subalterno 9 al subalterno 27, dal subalterno 30 al subalterno 48 e subalterno 51;

Milano - Trasimeno, 40/8 - 40/10, foglio n. 87, particella n. 168, dal subalterno 2 al subalterno 119 di cui alla pagina 129 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono sostituite da Milano - Trasimeno, 40/8, foglio n. 87, particella n. 169, dal subalterno 2 al subalterno 59, dal subalterno 61 al subalterno 119;

Milano - Trasimeno, 40/8 - 40/10, foglio n. 87, particella n. 168, dal subalterno 2 al subalterno 119, di cui alla pagina 129 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono sostituite da Milano - Trasimeno, 40/10, foglio n. 87, particella n. 168, dal subalterno 2 al subalterno 59, dal subalterno 61 al subalterno 119;

Campobasso - Petitti, via Garibaldi, 110, foglio n. 119, particella n. 28, dal subalterno 2 al subalterno 29 di cui alla pagina 128 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono sostituite da Campobasso - via Garibaldi, 110, foglio n. 119, particella n. 28, subalterni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 17.

Le seguenti unità immobiliari sono eliminate:

Roma - Zappalà, 16/20, foglio n. 960, particella n. 442, dal subalterno 1 al subalterno 258 di cui alla pagina 126 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - Agricola 6, foglio n. 961, particella n. 55, subalterni 1, 2, 3 e 51 di cui alla pagina 23 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - Giornalisti, 85, foglio n. 387, particella n. 97, dal subalterno 1 al subalterno 10 di cui alla pagina 33 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - Umile, foglio n. 868, particella n. 672, dal subalterno 1 al subalterno 22, dal subalterno 56 al subalterno 62, dal subalterno 79 al subalterno 85, dal subalterno 130 al subalterno 136, dal subalterno 153 al subalterno 159 di cui alle pagine 76, 77, 78 e 79 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267.

Art. 2.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è integrato come segue:

Roma - Zappalà, 16/20, foglio n. 960, particella n. 442, dal subalterno 52 al subalterno 55, dal subalterno 127 al subalterno 258, dal subalterno 505 al subalterno 590;

Roma - Agricola, 6, foglio n. 961, particella n. 55, subalterno 501;

Roma - Giornalisti, 85, foglio n. 387, particella n. 97, dal subalterno 502 al subalterno 519;

Roma - Fontanile Nuovo, 108, foglio n. 178, particella n. 198, dal subalterno 1 al subalterno 80;

Basiglio - Residenza Fontanile scale 1, 2 e 3, foglio n. 1, particella n. 345, dal subalterno 1 al subalterno 34;

Basiglio - Residenza Fontanile scale 4, 5 e 6, foglio n. 1, particella n. 343, dal subalterno 2 al subalterno 51;

Basiglio - Residenza Fontanile scale 4, 5 e 6, foglio n. 1, particella n. 346, dal subalterno 1 al subalterno 5;

Basiglio - Residenza Fontanile scale 4, 5 e 6, foglio n. 1, particella n. 347, dal subalterno 1 al subalterno 31;

Milano - via Rembrandt, 49, foglio n. 377, particella n. 7, dal subalterno 1 al subalterno 10;

Milano - via Rembrandt, 49, foglio n. 377, particella n. 267, dal subalterno 1 al subalterno 8;

Milano - via Rembrandt, 49, foglio n. 377, particella n. 178, dal subalterno 1 al subalterno 16;

Verona - via Da Sangallo, 2/4, foglio n. 7, particella n. 670, dal subalterno 1 al subalterno 13;

Verona - via G. Murari Bra, 37, foglio n. 296, particella n. 622, dal subalterno 215 al subalterno 217.

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

*Il direttore:* SPITZ

**02A09363**

## AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 25 giugno 2002.

**Incarichi professionali a docenti universitari.** (Deliberazione n. 179).

Esponente: Università degli studi di Firenze.

Riferimento normativo: art. 17, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. (AG 42/02).

### IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'ufficio affari giuridici;

*Considerato in fatto.*

L'Università degli studi di Firenze ha sottoposto all'Autorità una richiesta di parere in merito alla possibilità di affidare incarichi di progettazione esterna, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 17 della legge n. 109/1994, a personale docente dei dipartimenti dell'Università stessa non appartenente all'ufficio tecnico ovvero di corrispondere loro l'incentivo di cui all'art. 18 della medesima legge in caso di progettazione interna.

Stante la rilevanza della questione ed il coinvolgimento di numerosi interessi di settore, in conformità a quanto stabilito dal regolamento sul funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, è stata convocata un'audizione che ha avuto luogo presso la sede dell'Autorità stessa in data 11 aprile 2002.

A detta audizione hanno partecipato i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, della Conferenza dei rettori delle università italiane e del Consiglio nazionale degli ingegneri.

I rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane hanno sostenuto l'incompatibilità di incarichi affidati a singoli docenti a tempo pieno in qualità di liberi professionisti, mentre appare legittimo che docenti a tempo parziale possano concorrere al pari degli altri professionisti alle procedure di affidamento degli stessi.

Diversa è la situazione qualora si tratti di incarichi affidati ad un dipartimento dell'università cui appartiene il docente, trattandosi in detto ultimo caso di un attuazione del principio dell'avvalimento da parte di una pubblica amministrazione dell'operato di altra amministrazione. I dipartimenti universitari, inoltre, possono anche costituire società di capitali e, quindi, partecipare ad affidamenti esterni di incarichi di progettazione.

I rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno sostenuto che nel caso di progettazione interna all'Università non sembrano esserci motivi ostativi a che l'incarico sia affidato ad un docente della stessa Università. Del pari potrebbe considerarsi nel caso in cui un'amministrazione, mediante stipula di apposita convenzione con l'Università, intenda avvalersi delle strutture di quest'ultima per la predisposizione di elaborati progettuali: anche in quest'ultimo caso si tratterebbe di una forma di progettazione interna, anche se l'istituto dell'avvalimento è espressamente previsto dalla legge solo per i provveditorati e le amministrazioni provinciali.

In quanto alla possibilità, poi, di affidare incarichi di progettazione a docenti universitari quali liberi professionisti nel caso in cui l'Università partecipi a dette procedure di gara, il Ministero suddetto ritiene che ciò potrà avvenire qualora l'Università indichi i nominativi dei docenti specificamente incaricati della progettazione.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha affermato che le università non possono ritenersi legittime affidatarie di incarichi di progettazione in quanto le stesse, in proprio ovvero mediante società di servizi appositamente costituite, non sono da ritenersi ricomprese nell'elenco di cui all'art. 17, lettere dalla *a)* alla *g)* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.

Successivamente all'audizione, la presente tematica è stata anche sottoposta alla attenzione dei firmatari dei protocolli d'intesa con questa Autorità, che hanno formulato le seguenti valutazioni.

L'Ala Assoarchitetti ha sottolineato il rischio collegato all'allargamento ai docenti universitari della possibilità di essere incaricati di attività di progettazione, direzione lavori ed accessorie, stante la accertata possibilità per gli stessi di potersi avvalere di collaboratori che svolgono la propria attività a favore dei docenti praticamente a costo zero. Ciò comporterebbe un rischio di turbativa del mercato a discapito dei liberi professionisti.

Secondo l'OICE l'art. 17, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni consente alle stazioni appaltanti di affidare incarichi di progettazione ad altre amministrazioni pubbliche nel caso vi sia una specifica disposizione normativa al riguardo. Peraltro, il decreto legislativo n. 157/1995 consente l'utilizzazione di «altre amministrazioni pubbliche solo in virtù di specifiche disposizioni legislative, regolamentari o amministrative». Pertanto, secondo l'OICE, al momento non si ravvisa la possibilità di affidare detti incarichi alle università non esistendo una norma che lo preveda espressamente. Inoltre, le università in quanto tali non sono qualificabili come società di professionisti o di ingegneria e, pertanto, non possono partecipare agli affidamenti esterni di incarichi di progettazione.

*Ritenuto in diritto.*

Occorre preliminarmente evidenziare la disciplina vigente sugli incarichi di progettazione.

Nell'atto di regolazione n. 6/99, in tema di incarichi di progettazione e direzione lavori al punto VII delle conclusioni l'Autorità ha statuito che «rimangono salvi, per i dipendenti a tempo pieno, lo svolgimento degli incarichi consentiti dalle norme sul pubblico impiego e, per i dipendenti a tempo definito, lo svolgimento degli incarichi che non incorrano nei divieti sopraindi-

cati, nonché, per particolari categorie di dipendenti, l'applicazione di disposizioni che derogano alla disciplina generale sopra esaminata».

Per quanto attiene al personale docente universitario occorre riferirsi alla speciale disciplina di settore, così come individuata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il personale docente a tempo pieno va rilevato che l'art. 11, comma 5 del regolamento suddetto instaurava una preclusione di carattere generale allo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna. Successivamente la legge n. 118/1989 ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 stabilendo che i docenti possono svolgere attività per conto di amministrazioni pubbliche purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali di insegnamento e di servizio.

Tuttavia, la giurisprudenza ha inteso tale deroga non operante nel senso di ammettere generalmente la legittimità di ogni attività svolta per conto di amministrazioni pubbliche, ma limitata alle sole eccezioni alle incompatibilità già normativamente previste (perizie giudiziarie e partecipazione ad organi di consulenza tecnico scientifica di alcuni enti) che, rientrando nei compiti istituzionali dei soggetti pubblici, gli stessi ritengano opportuno far svolgere da docenti universitari a tempo pieno.

Viene con ciò ribadito il principio generale della incompatibilità dell'attività di docente universitario a tempo pieno con qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna o con qualsiasi incarico retribuito.

Relativamente al personale a tempo parziale, si rappresenta che l'art. 1, comma 56, della legge n. 662/1996 pur consentendo l'espletamento di attività libero professionale al suddetto personale, preclude agli stessi di ricevere incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche.

Detta disposizione di carattere generale non si applica ai docenti universitari, in quanto per gli stessi vige la disciplina speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, che afferma in generale la compatibilità con lo svolgimento di attività libero professionali, senza porre ulteriori limitazioni per i docenti a tempo parziale.

Va da sé che, relativamente alle modalità di affidamento degli incarichi professionali di progettazione a personale docente a tempo parziale, gli stessi devono essere espletati con le procedure di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Invece la possibilità di affidare al personale docente pur non appartenente all'ufficio tecnico dell'Ateneo, incarichi di progettazione interna, remunerati con l'incentivazione di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, non trova nello stato giuridico dell'ordinamento universitario punti di riferimento che consentano di ritenere detto personale equiparabile ai dirigenti assegnati all'ufficio tecnico.

Per quanto riguarda la possibilità per i dipartimenti universitari in quanto tali di partecipare alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione indetti da altre amministrazioni occorre considerare che l'art. 17 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni fornisce il seguente elenco, avente carattere tassativo, di soggetti aventi diritto a concorrere per gli affidamenti stessi:

liberi professioni singoli od associati;

società di professionisti;

società di ingegneria;

raggruppamenti temporanei costituiti dai suddetti soggetti.

Diversa è l'ipotesi che i dipartimenti universitari delle facoltà tecniche costituiscano apposite società in base all'autonomia riconosciuta alle università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare alla possibilità per gli istituti universitari di ricorrere, quali forme autonome di finanziamento, anche a corrispettivi di contratti e convenzioni nonché a proventi di attività.

In base a quanto sopra considerato.

Il Consiglio accerta che l'attività di docente universitario è incompatibile con l'attività professionale di progettazione e di direzione lavori e che l'attività di docente a tempo parziale, in virtù della disciplina speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, è compatibile con lo svolgimento di attività libero professionali e pertanto tale personale può svolgere incarichi di progettazione nell'ambito delle competenze previste dai rispettivi albi professionali, mentre non può espletare incarichi di progettazione interna, remunerati con l'incentivazione di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

accerta che la legge n. 109/1994 e successive modificazioni e il decreto legislativo n. 157/1995 non contemplano la possibilità che un'amministrazione, mediante stipula di apposita convenzione con l'Università, si avvalga delle strutture di quest'ultima per la predisposizione di elaborati progettuali;

manda all'ufficio affari giuridici perché comunichi la presente deliberazione al soggetto istante.

Roma, 25 giugno 2002

*Il presidente:* GARRI

**02A09370**

# CIRCOLARI

## AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 16 luglio 2002, n. **24.**

**Rettifica alla circolare n. 20 del 3 luglio 2002, relativa alla attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 2002/2003.**

*Al Ministero politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale agroalimentare - Ufficio IV Seminativi*

*Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)*

*Alla Confederazione generale dell'agricoltura (Confagricoltura)*

*Alla Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.)*

*Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane (Copagri)*

*All'Associazione nazionale cerealisti*

*All'Associazione nazionale tra produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo)*

*All'Associazione Italmopa*

*All'Unipi*

*All'I.C.B.P.I.*

A parziale rettifica della circolare indicata nel titolo si comunica quanto segue:

Il prezzo di intervento applicabile nei mesi di luglio, agosto e settembre per il granturco e il sorgo è quello di maggio 2002 e cioè 107,82 euro /t. e non 117,25 come indicato nella citata circolare.

Il tasso di proteine per il frumento tenero è pari al 10,5% e non 10,3% come indicato nella tabella *A*, lettera *F*, della citata circolare.

Le detrazioni per il tenore di proteine sono cosi determinate:

| Cereale<br>— | Tasso di proteine (1)<br>(N x 5,7) | Detrazione<br>(EUR/t.) |
|---|---|---|
| Frumento tenero | da meno di 11,5 a 11,0 | 2,5 |
| — | da meno di 11,0 a 10,5 | 5,0 |

(1) calcolato in % sulla sostanza secca.

Pertanto i valori indicati nella Tabella *E* della citata circolare sono da considerarsi errati.

Le associazioni di categoria sono invitate a dare alla presente circolare la massima diffusione tra gli associati e gli operatori del settore.

Roma, 16 luglio 2002

*Il direttore dell'area organismo pagatore*
MIGLIORINI

**02A09409**

CIRCOLARE 16 luglio 2002, n. **25.**

**Reg. CE 449/2001 - Pomodoro - Controlli in campo - Raccolto 2002.**

*Al Ministero politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e intenazionali - Divisione VII - Divisione FEOGA*

*All'UNAPROA*

*All'UIAPOA*

*All'UNACOA*

*Alla Coldiretti-Dipartimento economico*

*Alla Confederazione italiana agricoltori*

*Alla Confagricoltura*

*Alla COPAGRI*

*Alla F.AGR.I.*

*Alla Confcooperative - Federagroalimentare*

*All'ANCA LEGA Coop*

e, p.c.:

*Al Comando Carabinieri - Tutela norme comunitarie e agroalimentari*

*All'R.T.I. Finsiel*

*Disposizioni generali.*

In ottemperanza all'art. 18, paragrafo 1, punto i, primo comma del registro CE 449/2001, l'A.G.E.A. ha predisposto l'estrazione di un campione di aziende per ogni Organizzazione di Produttori (O.P.) da sottoporre a controllo in campo.

Per ciascuna azienda oggetto di sopralluogo in campo, l'organismo incaricato dei controlli provvederà ad inviare al titolare della dichiarazione di consistenza aziendale (produttore) una lettera raccomandata a.r. nella quale saranno comunicati la data ed il luogo di incontro. L'organismo incaricato dei controlli provvederà inoltre a comunicare via fax all'O.P. competente, con un preavviso non superiore alle 48 ore, come prevedono le disposizioni della Comunità in materia di controlli inopinati, il programma degli incontri fissati (data e luogo dell'incontro). L'O.P. dovrà provvedere a rispondere a mezzo fax rinviando, almeno 24 ore prima dall'appuntamento fissato, apposita conferma di ricezione

L'eventuale impossibilità a presentarsi per cause di forza maggiore all'incontro fissato, dovrà essere obbligatoriamente comunicato mediante telegramma, lettera raccomandata o fax, all'indirizzo riportato nella lettera di convocazione, almeno 24 ore prima della data di incontro.

All'incontro dovranno necessariamente presenziare sia il produttore, o suo incaricato, che il rappresentante della O.P. Il produttore e il rappresentante della O.P. dovranno essere muniti di un documento di riconosci-

mento in corso di validità. Il rappresentante della O.P. dovrà esibire ai tecnici controllori apposita delega firmata dal legale rappresentante dell'O.P. stessa.

Si evidenzia che la persona incaricata a rappresentare il produttore all'incontro deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso:

di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

del conferimento d'incarico (su apposito modello);

di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare della dichiarazione di consistenza aziendale (in originale o in fotocopia fronte-retro);

del «fascicolo ortofrutticolo» (pomodoro);

della eventuale documentazione richiesta.

Nel caso in cui il produttore incarichi per iscritto lo stesso rappresentante della O.P., quest'ultimo dovrà apporre sul verbale la propria firma sia come incaricato del produttore che dell'O.P.

Nel caso in cui il produttore abbia conferito l'incarico a rappresentarlo al predetto incontro, i risultati del sopralluogo saranno in ogni caso ritenuti definitivi.

Qualora al momento dell'incontro sia presente solo il produttore (o suo delegato) o solo il rappresentante della O.P., l'organismo incaricato dei controlli procederà comunque alla effettuazione del controllo, che sarà considerato definitivo.

Al momento dell'incontro il produttore dovrà consegnare in copia conforme all'originale, limitatamente alle particelle dichiarate nella dichiarazione di consistenza aziendale, il proprio «fascicolo ortofrutticolo», depositato presso la sede della O.P., precedentemente costituito secondo le modalità previste nella circolare A.G.E.A. n. 6 del 13 febbraio 2002 (rif. circolare A.G.E.A. n. 35/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2001).

Si evidenzia che la mancata presentazione, al momento dell'incontro, della documentazione richiesta e dei giustificativi dei titoli di possesso, comporta l'esclusione totale o parziale delle superfici dichiarate.

*Metodologia di controllo.*

L'incontro con il produttore e l'O.P. verrà preceduto, ove possibile, da un'indagine «speditiva» sulle particelle dichiarate effettuata dall'organismo incaricato dei controlli.

Il controllo riguarderà tutte le particelle presenti nella dichiarazione di consistenza aziendale.

Nel corso del controllo in campo il tecnico incaricato (agronomi, agrotecnici e periti agrari iscritti ai rispettivi albi professionali) dovrà descrivere e delimitare sugli elaborati fotografici tutte le colture riscontrate per ciascuna particella catastale interessata dal controllo.

Il riscontro della presenza del pomodoro potrà avvenire attraverso la verifica della coltura in atto o di evidenti residui colturali.

Secondo quanto previsto dal Reg. CE 2721/2000, art. 1, in un appezzamento taluni elementi, come le siepi, i fossi, i muri ecc. rientrano per tradizione e uso del suolo nelle buone pratiche agricole. In relazione a ciò le capezzagne realizzate lungo il bordo degli appezzamenti a pomodoro per le consuete operazioni colturali (ad esempio: irrigazione e raccolta), saranno considerate come superfici coltivate a pomodoro in quanto parti integranti della coltivazione stessa.

Le risultanze del sopralluogo (superfici accertate coltivate a pomodoro) verranno trascritte sul verbale di controllo che riporterà i dati dell'azienda e delle particelle oggetto di controllo.

Il tecnico controllore riporterà sul verbale le risultanze dell'accertamento effettuato sulle particelle dichiarate prendendo in considerazione anche eventuali anomalie o variazioni catastali (frazionamenti, accorpamenti, usi civici, zone demaniali, ecc.) che si dovessero evidenziare, purché riconducibili alle stesse particelle dichiarate.

Qualora il produttore, o l'O.P., non concordi con i risultati degli accertamenti, potrà indicarne i motivi nelle apposite note del verbale, solo dopo aver firmato il verbale stesso per «presa visione». La parte potrà presentare, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione, espresso ricorso all'A.G.E.A., allegando eventuale ulteriore documentazione. In caso di mancata sottoscrizione del verbale, alla parte verrà preclusa detta possibilità di ricorso, restando valide, ai fini della consistenza delle superfici, le risultanze degli accertamenti tecnici.

Le risultanze del verbale rilasciato all'azienda e all'O.P. saranno relative al solo controllo oggettivo delle particelle presenti nella dichiarazione di consistenza aziendale e costituiranno elementi di base per il successivo calcolo degli esiti ai fini della determinazione della superficie accertata per l'intera O.P. Si evidenzia inoltre che la verifica delle effettive situazioni di «condivisione» e «supero» sarà effettuata da A.G.E.A. a livello centrale a conclusione di tutti i controlli.

*Modalità di correzione degli errori evidenti.*

È bene anzitutto ricordare che in ogni caso la superficie originariamente dichiarata nella dichiarazione di consistenza aziendale non può essere in nessun caso modificata (aumentata o diminuita).

Nel corso del sopralluogo in campo è possibile correggere eventuali errori evidenti commessi dal produttore nella compilazione della propria dichiarazione, limitatamente ai seguenti casi:

errata dichiarazione dell'identificativo catastale: è possibile effettuare la variazione di un solo dato dell'identificativo catastale tra uno solo dei seguenti dati: ISTAT provincia/comune, sezione, foglio, particella, subalterno: qualora sia stato dichiarato erroneamente uno dei suddetti identificativi catastali è possibile effettuare la correzione di un solo dato, lasciando invariati tutti gli altri dati. Tale correzione è ammessa solo se esiste la perfetta coincidenza tra la superficie catastale dichiarata e la superficie catastale della nuova particella rilevata dalla copia del certificato catastale o della visura.

Per le suddette variazioni di identificativo catastale sarà necessario:

acquisire dal produttore la copia del certificato catastale o della visura;

verificare la titolarità della conduzione attraverso la verifica dei giustificativi presenti nel «fascicolo ortofrutticolo»;

effettuare il controllo in campo per l'accertamento della coltura;

appezzamenti «sconfinanti» in altre particelle limitrofe: qualora nella dichiarazione di consistenza aziendale venga omessa una particella che risulti contigua ad una particella già dichiarata e controllata in campo, è possibile inserire la particella contigua omessa purché vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:

la particella risulti contigua a quella già dichiarata e controllata in campo (almeno un limite catastale in comune fra le 2 particelle);

l'appezzamento coltivato risulti lo stesso nelle 2 particelle;

la particella contigua non deve risultare già dichiarata da un altro produttore.

Per il suddetto inserimento sarà necessario:

acquisire dal produttore la copia del certificato catastale o della visura nonché copia dello stralcio planimetrico per effettuare il controllo in caso di un nuovo foglio dichiarato non disponibile al momento del controllo;

verificare la titolarità della nuova particella dichiarata;

effettuare il controllo in campo per l'accertamento della coltura.

Nel caso in cui, nel periodo antecedente alla comunicazione da parte del organismo incaricato dei controlli in campo, si verifichino eventuali variazioni delle consistenze aziendali riconducibili a cause di forza maggiore, le stesse dovranno essere comunicate dall'azienda interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla propria O.P. di riferimento, la quale a sua volta con la stessa modalità dovrà informare questa Agenzia.

Nel caso in cui un' azienda estratta a campione abbia adempiuto agli obblighi di cui sopra, la stessa sarà oggetto di attenta valutazione da parte di questa amministrazione, ai fini dell'applicazione o meno dei provvedimenti sanzionatori.

In assenza delle necessarie comunicazioni scritte tra azienda, O.P. e A.G.E.A., si procederà alla determinazione della superficie ammissibile secondo le procedure previste in detti casi.

*Fascicolo ortofrutticolo.*

Il fascicolo ortofrutticolo aziendale deve essere costituito sulla base delle indicazioni della circolare A.G.E.A. n. 35/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2001.

La mancata dimostrazione dei titoli di conduzione per le particelle dichiarate determinerà l'esclusione totale o parziale della superficie dichiarata. Le informazioni relative all'analisi del fascicolo saranno riportate nel verbale di controllo.

In allegato sono riportate le istruzioni di dettaglio per la costituzione del fascicolo ortofrutticolo.

Roma, 16 luglio 2002

*Il direttore dell'organismo pagatore*
MIGLIORINI

---

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE A.G.E.A. N. 25

Istruzioni per la compilazione del «fascicolo ortofrutticolo»

Sulla base della circolare A.G.E.A. n. 35/01 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2001) richiamata dalla circolare A.G.E.A. n. 6 del 13 febbraio 2002, si riportano di seguito le modalità di costituzione del fascicolo ortofrutticolo da parte delle O.P. relativamente alle particelle dichiarate per il settore pomodoro.

*Disposizioni generali.*

Per quanto concerne le disposizioni generali i documenti richiesti sono:

*a)* documento di identità: sono riconosciuti idonei tutti i documenti di riconoscimento in corso di validità, rilasciati da pubbliche amministrazioni, quali carte d'identità, patenti di guida, passaporti, ecc.

*b)* partita IVA: copia del tagliando di attribuzione di partita IVA o documentazione equipollente; qualora il produttore non sia titolare di partita IVA deve essere prodotta autocertificazione che ne attesti l'esenzione accompagnata da copia del certificato di attribuzione del codice fiscale.

*c)* iscrizione alla camera di commercio (solo per le società: nel caso di dichiarazione di consistenza aziendale presentata da società dovrà essere fornita documentazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. o da altro organismo equivalente, comprovante:

l'identificazione fiscale della società;

l'identità del rappresentante legale che firma la dichiarazione;

la legittimazione alla rappresentanza;

copia del documento d'identità del legale rappresentante.

*Adempimenti specifici.*

Per quanto concerne gli adempimenti specifici dovranno essere dimostrati i titoli di possesso per ciascuna particella inserita nella dichiarazione di consistenza aziendale, attraverso i seguenti documenti:

certificazioni catastali o visure: le certificazioni catastali o visure devono essere aggiornate, antecedenti non oltre sei mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di consistenza aziendale, per tutte le particelle dichiarate;

autocertificazione di non avvenuta variazione: nel caso in cui la visura sia antecedente di oltre sei mesi il termine di presentazione della dichiarazione, deve essere accompagnata dalla seguente dichiarazione: «il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, della legge n. 127/1997, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio»;

titolo di conduzione: nel caso di visure catastali non intestate al titolare della dichiarazione deve essere comprovato il titolo di conduzione dei terreni cui la dichiarazione a pomodoro si riferisce mediante: copia autentica del titolo regolarmente registrato a norma di legge (contratto di affitto, contratti di locazione verbali unilaterali, comodato scritto, usufrutto, ecc.);

autocertificazione del titolo di conduzione: qualora il produttore non sia in grado di produrre i sopracitati titoli di conduzione dovrà comunque essere presentata una autocertificazione del rapporto contrattuale con impegno ad assolvere gli obblighi di cui alla legge n. 448/1998, e cioè di registrare il contratto entro il febbraio dell'anno successivo dall'inizio del rapporto, e che inoltre attesti la legittimità di conduzione dei terreni attraverso l'indicazione di:

*a)* dati anagrafici del proprietario;

*b)* data di inizio e fine contratto;

*c)* superficie oggetto del contratto;

*d)* specificatamente e sotto la propria responsabilità, il tipo di conduzione;

*e)* motivazioni per cui si ricorre a tale autocertificazione.

Poiché l'autocertificazione è consentita unicamente per nuovi contratti, cioè successivi al 1° gennaio dell'anno in corso, è necessario che il titolare sottoscriva una successiva autocertificazione che escluda un precedente uso del fondo:

Il sottoscritto..., titolare/delegato della dichiarazione n. ..., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, della legge n. 127/1997, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che la particella n. ... ricadente nel foglio n. .. del comune censuario di ... in provincia di ..., di proprietà del sig. ....., nato a ... il ..., residente a ... in via ..., con cui ha stipulato un contratto di coltivazione per una superficie di ha ...., a decorrere dal ..., fino al ..., è stata coltivata e condotta dal titolare della dichiarazione a partire esclusivamente dalla campagna 2002. Dichiara inoltre che tale particella non è stata condotta negli anni precedenti e pertanto, non essendo stato registrato il relativo contratto, s'impegna ad assolvere gli obblighi di cui alla legge n. 448/1998, aggiornando il «fascicolo del produttore».

Nel caso di terreni dati in uso o in conduzione ad un coniuge in comunione dei beni, potrà essere presentata autocertificazione dello stato di famiglia e della comunione dei beni;

comproprietà: nel caso di visure cointestate o di particelle possedute in comproprietà è necessaria la delega espressa da parte di tutti i cointestatari e comproprietari a dichiarare le particelle nella dichiarazione di consistenza aziendale;

casi particolari: si riportano di seguito i documenti da presentare per i seguenti casi particolari:

*a)* nel caso di decesso di uno dei cointestatari o comproprietari: copia del certificato di morte;

*b)* nel caso di titolari eredi e nel caso di successioni: copia dell'atto di successione registrato; per le varie quote parti della superficie è necessaria una dichiarazione espressa da parte degli altri proprietari a favore di un comproprietario (autenticata a norma di legge: autocertificazione con documento di identità fronte-retro).

N.B.: nell'ipotesi che il produttore non sia in grado di produrre tale documentazione, è tenuto a produrre autocertificazione attestante la legittimità a condurre i terreni oggetto della dichiarazione nonché i dati anagrafici del/i cointestatario/i;

*c)* esclusivamente in caso di contratti di comodato «verbale», cioè stipulato tra le parti non in forma scritta, ai fini della verifica della congruità della titolarità presente nel fascicolo, è considerata probante la dichiarazione resa da parte del proprietario del terreno in forma di atto notorio in cui si dichiara il tipo di contratto in essere, le generalità delle parti, l'oggetto del contratto e la durata del contratto. In tal caso non sono considerate probanti autocertificazioni del rapporto contrattuale rese da parte del comodatario titolare della dichiarazione di consistenza aziendale;

enti concedenti: per quanto riguarda le concessioni da parte di enti o altri soggetti (usi civici, ecc.) a più produttori, si dovrà esibire la dichiarazione da parte dell'ente concedente o produrre autocertificazione della quota parte dei terreni.

*Conformità della documentazione presentata.*

La documentazione presentata, relativamente ai produttori soci di una O.P., qualora fosse in copia, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione (o timbro di «copia conforme all'originale») della O.P. che ne certifichi la corrispondenza all'originale presente nel fascicolo, depositato presso la stessa. In assenza della O.P. alla convocazione il produttore può certificare la conformità delle copie all'originale depositato presso l'O.P. stessa.

**02A09408**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Istituzione della cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Luanda (Angola)

IL MINISTRO

*(Omissis).*

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ambasciata d'Italia in Luanda (Angola) è istituita una cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio della Repubblica dell'Angola e della Repubblica democratica di Sao Tome e Principe.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

*Il Ministro:* BERLUSCONI

**02A09368**

### Istituzione della cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Pechino (Cina).

IL MINISTRO

*(Omissis).*

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ambasciata d'Italia in Pechino (Cina) è istituita una cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: Municipalità autonome di Pechino, Tianjin e Chongqing; Province di Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Mongolia interna, Hebei, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Guizhou, Yunnan, Sichuan, Tibet, Xingjiang, Qinghai, Gansu, Ningxia, Shaanxi e Shanxi. La circoscrizione si estende, altresì, ai Paesi di accreditamento secondario, ovvero Mongolia e Repubblica democratica popolare di Corea.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

*Il Ministro:* BERLUSCONI

**02A09369**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 23 luglio 2002*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,9910 |
| Yen giapponese | 116,37 |
| Corona danese | 7,4331 |
| Lira Sterlina | 0,63290 |
| Corona svedese | 9,4645 |
| Franco svizzero | 1,4549 |
| Corona islandese | 85,39 |
| Corona norvegese | 7,5480 |
| Lev bulgaro | 1,9477 |
| Lira cipriota | 0,57494 |
| Corona ceca | 30,180 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 244,74 |
| Litas lituano | 3,4524 |
| Lat lettone | 0,5932 |
| Lira maltese | 0,4151 |
| Zloty polacco | 4,0570 |
| Leu romeno | 32943 |
| Tallero sloveno | 266,6840 |
| Corona slovacca | 44,565 |
| Lira turca | 1665000 |
| Dollaro australiano | 1,8230 |
| Dollaro canadese | 1,5625 |
| Dollaro di Hong Kong | 7,7297 |
| Dollaro neozelandese | 2,0763 |
| Dollaro di Singapore | 1,7290 |
| Won sudcoreano | 1152,63 |
| Rand sudafricano | 10,0126 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**02A09584**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Blopress».

*Estratto provvedimento UPC/II/1208 del 17 giugno 2002*

Specialità medicinale: BLOPRESS.

Confezioni:

7 compresse 2 mg - A.I.C. n. 033451016/M;
14 compresse 2 mg - A.I.C. n. 033451028/M;
7 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033451030/M;
14 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033451042/M;
20 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033451055/M;
28 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033451067/M;
50 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033451079/M;
56 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033451081/M;
98 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033451093/M;
98 × 1 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033451105/M;
100 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033451117/M;
300 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033451129/M;
7 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033451131/M;
14 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033451143/M;
20 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033451156/M;
28 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033451168/M;
50 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033451170/M;
56 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033451182/M;
98 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033451194/M;
98 × 1 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033451206/M;
100 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033451218/M;
300 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033451220/M;
7 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033451232/M;
14 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033451244/M;
20 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033451257/M;
28 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033451269/M;
50 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033451271/M;
56 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033451283/M;
98 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033451295/M;
98 × 1 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033451307/M;
100 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033451319/M;
300 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033451321/M.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0198/001-004/W015.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento delle sezioni 4.6 - 4.8 - 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con il periodic Safety Update Report che va dal 29 ottobre 2000 al 28 aprile 2001.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A09381**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ratacand».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1209 del 17 giugno 2002*

Specialità medicinale: RATACAND.

Confezioni:

7 compresse 2 mg - A.I.C. n. 033577014/M;
14 compresse 2 mg - A.I.C. n. 033577026/M;
7 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577038/M;
14 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577040/M;
20 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577053/M;
28 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577065/M;
50 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577077/M;
56 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577089/M;
98 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577091/M;
98 × 1 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577103/M;
100 compresse 4 mg in astuccio - A.I.C. n. 033577115/M;
300 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577127/M;
100 compresse 4 mg in bottiglia - A.I.C. n. 033577139/M;
250 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577141/M;
7 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577154/M;
14 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577166/M;
20 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577178/M;
28 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577180/M;
50 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577192/M;
56 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577204/M;
98 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577216/M;
98 × 1 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577228/M;
100 compresse 8 mg in astuccio - A.I.C. n. 033577230/M;
300 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577242/M;
100 compresse 8 mg in bottiglia - A.I.C. n. 033577255/M;
250 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577267/M;
7 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577279/M;
14 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577281/M;
20 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577293/M;
28 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577305/M;
50 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577317/M;
56 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577329/M;
98 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577331/M;
98 × 1 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577343/M;
100 compresse 16 mg in astuccio - A.I.C. n. 033577356/M;
300 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577368/M;
100 compresse 16 mg in bottiglia - A.I.C. n. 033577370/M;
250 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577382/M.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutua riconoscimento: UK/H/0197/001-004/W024.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento delle sezioni 4.6 - 4.8 - 4.9 del riassunto delle caratteristiche del probotto in linea con il periodic Safety Update Report che va dal 29 ottobre 2000 al 28 aprile 2001.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A09380**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aricept»**

*Estratto provvedimento UPC/II/1210 del 17 giugno 2002*

Specialità medicinale: ARICEPT.

Confezioni:

28 compresse film rivestite 5 mg - A.I.C. n. 033254018/M;
28 compresse film rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033254020/M.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0182/001-002/W022 E W23.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4 e 4.8.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A09379**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluarix»**

*Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 50 del 2 luglio 2002*

Specialità medicinale: FLUARIX.

Società: Glaxosmithkline S.p.a.

Oggetto provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Fluarix» 1 siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 029245178/M 10 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 029245180/M possono essere dispensati per ulteriori centoventi giorni a partire dal 3 luglio 2002, data di scadenza dei centottanta giorni previsti dal provvedimento A.I.C./-U.P.C. n. 1490 del 12 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A09385**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Typherix»**

*Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 51 del 2 luglio 2002*

Specialità medicinale: TYPHERIX.

Società: Glaxosmithkline S.p.a.

Oggetto provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Typherix» soluzione iniettabile 1 siringa preriempita una dose (0,5 ml) - A.I.C. n. 034461018/M possono essere dispensati per ulteriori centoventi giorni a partire dal 3 luglio 2002, data di scadenza dei centottanta giorni previsti dal provvedimento A.I.C./U.P.C. n. 1490 del 12 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A09384**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Priorix»**

*Estratto provvedimento di modifica UPC n. 52 del 2 luglio 2002*

Specialità medicinale: PRIORIX.

Società: Glaxosmithkline S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Priorix» 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con aghi separati - A.I.C. n. 034199075/M, 10 flaconi vaccino liofilizzato +10 siringhe preriempite solvente con aghi separati A.I.C. n. 034199087/M, possono essere dispensati per ulteriori centoventi giorni a partire dal 3 luglio 2002, data di scadenza dei centottanta giorni previsti dal provvedimento A.I.C./U.P.C. n. 1490 del 12 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*n. 3 del 4 gennaio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A09383**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bactroban»**

*Estratto provvedimento di modifica UPC n. 53 del 2 luglio 2002*

Specialità medicinale: BACTROBAN.

Società: Glaxosmithkline S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Bactroban» 2% crema 1 tubo 15 g - A.I.C. n. 0289778031/M possono essere dispensati per ulteriori centoventi giorni a partire dal 3 luglio 2002, data di scadenza dei centottanta giorni previsti dal provvedimento A.I.C./U.P.C. n. 1490 del 12 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A09382**

# AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

## Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'E.N.A.C., quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999.

In data 15 luglio 2002 alle ore 10 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del C.C.N.L. in oggetto tra:

l'ARAN: nella persona del dott. Antonio Guida (firmato) per delega del presidente avv. Guido Fantoni e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

| Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali |
|---|---|
| CGIL/FP (firmato) | CGIL (firmato) |
| CISL/FIT (firmato) | CISL (firmato) |
| UIL (firmato) | UIL (firmato) |
| CIDA (firmato) | CIDA (firmato) |
| DIRSTAT (firmato) | CONFEDIR (firmato) |

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.N.L. per il personale dirigente dell'E.N.A.C. quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999.

PERSONALE DIRIGENTE DELL'E.N.A.C.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

Quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999

### TITOLO I
### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto*

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (d'ora in avanti: «E.N.A.C.»).

2. Il presente contratto concerne il periodo 1º gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il periodo 1º gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica.

3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001.

4. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'E.N.A.C. entro trenta giorni dalla data di stipulazione ai sensi del comma 5.

5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Limitatamente al presente C.C.N.L., le parti convengono che il termine per la disdetta sia stabilito in tre mesi dalla sottoscrizione del C.C.N.L.

6. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali. Limitatamente al presente C.C.N.L., le parti convengono che il termine per la presentazione delle piattaforme sia stabilito in due mesi dalla sottoscrizione del C.C.N.L.

7. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma, se successiva, ai dirigenti di cui al presente contratto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità l'ARAN stipula apposito accordo ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001.

### TITOLO II
### RELAZIONI SINDACALI

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

*Obiettivi e strumenti*

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle parti, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza, l'efficacia, la tempestività e l'economicità dei servizi erogati alla collettività con quella di valorizzare la centralità della funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo dell'ente, assecondando l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale dei dirigenti sia di prima che di seconda fascia.

2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi e individuali, nonché della peculiarità delle funzioni dirigenziali, improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.

3. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

*a)* contrattazione collettiva a livello nazionale;

*b)* contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di ente sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;

*c)* concertazione, consultazione ed informazione, nonché gli istituti della partecipazione;

*d)* interpretazione autentica dei contratti collettivi.

Art. 3.

*Contrattazione collettiva integrativa*

1. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie:

*A)* individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono assicurare le prestazioni indispensabili secondo le previsioni di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni;

*B)* criteri generali per:

*a)* la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;

*b)* le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti;

*c)* l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati e alla realizzazione di specifici progetti;

*C)* pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 7, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125, e quelle di cui all'art. 12;

*D)* implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;

*E)* linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.

2. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 2, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono, nelle materie indicate nella lettera *D)* del comma 1, le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

3. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio dell'ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Art. 4.

*Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo*

1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.

2. l'E.N.A.C. provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1, entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 11 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dall'organo preposto al controllo interno secondo le vigenti disposizioni. A tal fine l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata all'organo di controllo entro cinque giorni, corredata dall'apposita relazione tecnico finanziaria illustrativa. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto, Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte del predetto organo di controllo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.

4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi, a meno di modifiche introdotte dal successivo C.C.N.L. e fatto salvo quanto previsto al comma 1, secondo periodo.

5. L'E.N.A.C. trasmette all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Art. 5.

*Informazione*

1. L'E.N.A.C. allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 11 sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione del fondo previsto dal presente contratto.

2. Nelle materie per le quali il presente C.C.N.L. prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individua le altre materie in cui l'informazione deve essere preventiva o successiva.

3. Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, su richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.

4. L'informazione è data, in particolare, sui criteri generali inerenti le seguenti materie:

*a)* sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;

*b)* articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti, secondo la disciplina di cui all'art. 33;

*c)* tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;

*d)* condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.

Art. 6.

*Concertazione*

1. La concertazione è attivata sui criteri generali relativamente alle seguenti materie:

*a)* sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;

*b)* articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;

*c)* tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;

*d)* condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.

2. La richiesta di concertazione deve essere formulata con atto scritto entro cinque giorni dal ricevimento dell'informazione di cui all'articolo precedente, da parte dei soggetti sindacali di cui all'art. 11.

3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.

4. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

Art. 7.

*Consultazione*

1. La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 11, prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:

*a)* organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;

*b)* casi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 8.

*Altre forme di partecipazione*

1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione dei dirigenti alle attività dell'E.N.A.C., è prevista la possibilità di costituire a richiesta, e senza oneri aggiuntivi per l'ente, commissioni bilaterali ovvero osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione dell'E.N.A.C. stesso nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità per quanto di sua competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie — che l'ente è tenuto a fornire — e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

Art. 9.

*Interpretazione autentica dei contratti*

1. In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro trenta giorni dalla richiesta, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro trenta giorni dalla data del primo incontro.

2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato.

*Capo II*

I SOGGETTI SINDACALI

Art. 10.

*Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro*

1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per l'area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente C.C.N.L. ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001.

2. La disciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze dei dirigenti ai sensi dell'art. 42, comma 9, del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 11.

*Composizione delle delegazioni*

1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa la delegazione di parte pubblica è composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, nonché dai dirigenti espressamente nominati dall'E.N.A.C.

2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze di cui all'art. 10, comma 2, la delegazione è composta:

*a)* dalle rappresentanze sindacali aziendali espressamente costituite, per l'area della dirigenza, dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente C.C.N.L.;

*b)* dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.

3. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui al comma 2 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della dirigenza.

Art. 12.

*Pari opportunità*

1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito il Comitato per le pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L., nonché da un pari numero di rappresentanti dell'E.N.A.C. Il presidente del Comitato è nominato dall'E.N.A.C. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.

2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

*a)* raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;

*b)* formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;

*c)* promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991;

*d)* analisi dei percorsi di carriera nella dirigenza di prima e di seconda fascia nella pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:

*a)* percorsi di formazione mirata dei dirigenti sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo ed alle politiche di riforma con particolare riguardo allo sviluppo della cultura di genere nella pubblica amministrazione;

*b)* azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;

*c)* iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;

*d)* flessibilità degli orari di lavoro;

*e)* fruizione del part-time;

*f)* processi di mobilità.

4. L'E.N.A.C. assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle donne dirigenti, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.

5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

6. In sede di contrattazione integrativa, le parti coinvolte nella istituzione dei comitati pari opportunità possono convenire la costituzione di un unico Comitato pari opportunità che operi sia nei confronti dell'area dirigenziale sia nei confronti del restante personale, in considerazione della sostanziale unitarietà della sua azione. Nella stessa sede, viene regolata la partecipazione della componente dirigenziale e non dirigenziale all'interno dell'unico comitato.

## TITOLO III

## IL RAPPORTO DI LAVORO

### *Capo I*

### SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO

#### Art. 13.

#### *Impegno di lavoro*

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'E.N.A.C., il dirigente organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festività, al dirigente deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.

#### Art. 14.

#### *Congedi parentali*

1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel decreto legislativo n. 151/2001 (testo unico di cui all'art. 15 della legge n. 53/2000) che riunisce e coordina le disposizioni previste dalla legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.

2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 16 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001 anche nel l'ipotesi di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 151/2001 spetta l'intera retribuzione compresa la retribuzione di posizione fissa e variabile.

3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 151/2001.

4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti secondo la disciplina del comma 2.

5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2, e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2.

6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

9. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 151/2001, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.

#### Art. 15.

#### *Congedi per motivi di famiglia e di studio*

1. Il dirigente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.

2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli articoli 20 e 21 del C.C.N.L. RAI del personale dirigente stipulato il 14 luglio 1997.

#### Art. 16.

#### *Congedi per la formazione*

1. I congedi per la formazione dei dirigenti, disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.

2. Ai dirigenti, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso l'E.N.A.C. possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale con qualifica dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa definisce i criteri per la relativa utilizzazione.

3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all'E.N.A.C. una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'at-

tività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività formative.

4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2, e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.

5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del dirigente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, l'E.N.A.C. può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dirigente tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al corso.

6. Al dirigente durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso art. 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all'E.N.A.C. ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute nell'art. 20 del C.C.N.L. RAI del personale dirigente stipulato il 14 luglio 1997 e, ove si tratti di malattie o infortuni dovuti a causa di servizio, nell'art. 21 dello stesso C.C.N.L.

7. Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.

### Art. 17.

*Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio*

1. Il dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476, oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, è collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa di studio.

### Art. 18.

*Assenza per malattia*

1. L'art. 20 del C.C.N.L. RAI del personale dirigente stipulato il 14 luglio 1997 del personale dirigente è integrato con l'aggiunta del seguente comma:

«10-*bis*. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione fissa e variabile.».

2. Il comma 6 dell'art. 20 del C.C.N.L. RAI del personale dirigente stipulato il 14 luglio 1997 del personale dirigente è sostituito come segue:

«6. Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia è il seguente:

*a)* intera retribuzione mensile di cui all'art. 29, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del C.C.N.L. dirigenza E.N.A.C. relativo al quadriennio normativo 1998-2001 per i primi nove mesi di assenza;

*b)* 90% della retribuzione di cui alla lettera *a)* per i successivi tre mesi di assenza;

*c)* 50% della retribuzione di cui alla lettera *a)* per gli ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.».

### Art. 19.

*Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio*

1. Il comma 1 dell'art. 21 del C.C.N.L. RAI del personale dirigente stipulato il 14 luglio 1997 è sostituito come segue:

«1. In caso di assenza per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro ovvero da malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 20, commi 1 e 2. In tale periodo, al dirigente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 29, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del C.C.N.L. dirigenza E.N.A.C. relativo al quadriennio normativo 1998-2001».

### Art. 20.

*La formazione dei dirigenti*

1. Nell'ambito dei processi di riforma della pubblica amministrazione verso obiettivi di modernizzazione e di efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva strategica fondamentale per gli apparati pubblici. Con riferimento alla risorsa dirigenziale, tale carattere diviene più pregnante per la criticità del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi predetti.

2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti sono assunti dall'E.N.A.C. come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione.

3. Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, per sostenere processi di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo, per sostenere processi di inserimento in funzioni di maggiore criticità ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi di trasformazione.

4. L'aggiornamento e la formazione continua costituiscono l'elemento caratterizzante l'identità professionale del dirigente, da consolidare in una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali. Entro tale quadro di riferimento culturale e professionale, gli interventi formativi hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità attribuitegli, per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo, al fine di accrescere l'efficienza/efficacia della struttura e di migliorare la qualità dei servizi resi.

5. L'E.N.A.C., secondo le previsioni di bilancio e le specifiche esigenze di autonomia e di flessibilità organizzativa ed operativa, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti, in misura comunque non inferiore all'1% della spesa complessiva del personale dirigenziale, tenendo conto delle direttive governative in materia di formazione, delle finalità e delle politiche che le sottendono, nonché delle eventuali risorse aggiuntive dedicate alla formazione stessa in attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998.

6. Le politiche formative della dirigenza sono definite dall'E.N.A.C. in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o d'intesa con altri enti, anche in collaborazione con università, soggetti pubblici (quali la Scuola superiore della pubblica amministrazione, la Scuola centrale tributaria, ecc.) o società private specializzate nel settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la sensibilità innovativa dei dirigenti e la loro attitudine a gestire iniziative di miglioramento, volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.

7. Nella gestione delle attività formative, l'E.N.A.C. si attiene agli indirizzi sulle politiche di formazione del personale contenute nella direttiva del Ministro della funzione pubblica sulla formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni del

13 dicembre 2001, curando in particolare l'attuazione dei principi guida per la qualità della formazione nelle diverse fasi in cui si articola il processo formativo.

8. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'E.N.A.C. con i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.

9. Il dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'E.N.A.C., a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine, al dirigente può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.

10. Qualora l'E.N.A.C. riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

## *Capo II*

## INCARICHI DIRIGENZIALI E VALUTAZIONE

### Art. 21.

*Conferimento incarichi dirigenziali*

1. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico. Gli incarichi dirigenziali, comportanti o non comportanti direzione di struttura, sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi avvengono, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, in base ai seguenti criteri generali:

*a)* natura e caratteristiche degli obiettivi da realizzare;

*b)* attitudini e capacità professionale del singolo dirigente;

*c)* risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte;

*d)* rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

2. L'atto bilaterale di natura privatistica di definizione dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, i tempi di loro attuazione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo.

3. La durata dell'incarico non può essere inferiore a due anni né superiore a sette anni e può essere rinnovato; il rinnovo in via eccezionale può essere di durata inferiore a due anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti due anni; è fatta salva la possibilità di revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico nei casi previsti dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001.

4. L'E.N.A.C. effettua con le procedure di cui all'art. 23, entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva dell'incarico svolto. Qualora l'Ente non intenda confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 23, è tenuto ad assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente.

5. Per incarico equivalente si intende l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportano la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa valutazione, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, assicurando al dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente.

6. Nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, in alternativa alla garanzia prevista dallo stesso comma, sussistendone le condizioni, il dirigente può avvalersi delle dimissioni per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, o richiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo le previsioni dell'art. 26.

7 . L'incarico di direzione di uffici dirigenziali ai dirigenti è conferito dal soggetto individuato nell'ordinamento dell'E.N.A.C.

8. I criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto d'informazione preventiva di cui al precedente art. 5; deve essere, altresì, assicurata, dall'Ente la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti.

### Art. 22.

*Incarichi aggiuntivi*

1. Trova applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. Conseguentemente, i compensi per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dall'E.N.A.C. o su designazione dello stesso, sono corrisposti dai terzi direttamente all'E.N.A.C. ed afferiscono al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato che sarà istituito nel C.C.N.L. relativo al biennio economico 2000-2001, per essere utilizzati secondo la disciplina che sarà dettata per il predetto fondo.

2. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, viene loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 29, comma 1, una quota, in ragione del proprio apporto, non inferiore al 40% della somma che confluisce al fondo in attuazione del principio di onnicomprensività.

3. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, l'E.N.A.C. adotta criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della rotazione.

4. In relazione alla disciplina transitoria prevista dall'art. 52, comma 69, della legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), ove la contrattazione integrativa non sia definita entro il 30 giugno 2002, la disciplina della onnicomprensività retributiva di cui al presente articolo si applica in ogni caso a partire dalla predetta data.

### Art. 23.

*Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti*

1. L'E.N.A.C., in base al proprio ordinamento, con gli atti da questo previsti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 286/1999, definisce — privilegiando nella misura massima possibile, l'utilizzazione di dati oggettivi — meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.

2. Le prestazioni, l'attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 1 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, o con i sistemi eventualmente previsti dall'ordinamento dell'E.N.A.C..

3. L'E.N.A.C. adotta preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri, che devono tener conto in modo esplicito della correlazione delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione degli stessi dirigenti, sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione.

4. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.

5. La valutazione dei dirigenti deve essere improntata ai principi di trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati: deve essere osser-

vato il principio della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contradditorio da realizzare in tempi certi e congrui.

6. La valutazione è ispirata alla diretta conoscenza dell'attività del valutato da operare da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999.

7. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal decreto legislativo n. 286/1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal decreto legislativo n. 165/2001.

8. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001. Per la revoca anticipata rispetto alla scadenza resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 21, comma 4, ultimo capoverso e comma 6.

9. La valutazione può essere anticipata, anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.

### Art. 24.

*Comitato dei garanti*

1. L'E.N.A.C., con gli atti previsti dal proprio ordinamento, istituisce, entro sessanta giorni dalla stipulazione del presente C.C.N.L., ove non vi abbia già provveduto, il comitato dei garanti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 165/2001, e ne disciplina la composizione ed il funzionamento, prevedendo in ogni caso la partecipazione di un rappresentante eletto dai dirigenti.

2. I provvedimenti previsti dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 sono adottati previo conforme parere del comitato dei garanti che deve esprimersi entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

### Art. 25.

*Mobilità*

1. Ai dirigenti destinatari del presente contratto, si applicano gli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del decreto legislativo n. 165/2001.

2. In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto dei dirigenti dichiarati in eccedenza ad altri enti e di evitare il collocamento in disponibilità di personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito dell'E.N.A.C., quest'ultimo comunica a tutti gli enti o amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, presenti a livello provinciale, regionale e nazionale, l'elenco dei dirigenti in eccedenza richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.

3. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 2, qualora interessati, comunicano, entro il termine di trenta giorni, l'entità dei posti vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza.

4. I posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni, con la specificazione di eventuali priorità. L'E.N.A.C. dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.

5. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l'E.N.A.C. forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

*a)* dipendenti portatori di handicap;

*b)* dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare;

*c)* situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico;

*d)* maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;

*e)* particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente;

*f)* presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.

La ponderazione dei criteri viene definita in sede di contrattazione integrativa.

6. La contrattazione integrativa può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione da parte dell'E.N.A.C., al fine di favorire la ricollocazione e l'integrazione in nuovi contesti lavorativi dei dirigenti trasferiti, anche in attuazione dell'art. 34, commi 2 e 6, del ripetuto decreto legislativo n. 165/2001.

## *Capo III*

## ESTINZIONE DEL RAPPORTO

### Art. 26.

*Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro*

1. L'E.N.A.C. o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'E.N.A.C., previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, può erogare un'indennità supplementare nell'ambito della effettiva disponibilità del proprio bilancio. La misura dell'indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione fissa e variabile in godimento. L'indennità di cui trattasi ha pieno effetto sia ai fini del trattamento di pensione che della buonuscita.

3. Per il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere conferito ad altro dirigente l'incarico per un posto di funzioni equivalenti a quello del dirigente per cui si è verificata la risoluzione consensuale.

4. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell'Ente per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 6.

### Art. 27.

*Conciliazione e arbitrato*

1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso giurisdizionale, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, avverso gli atti applicativi dell'art. 24, commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. RAI del personale dirigente stipulato il 14 luglio 1997, il dirigente può attivare le procedure di conciliazione ed arbitrato previste e disciplinate dal C.C.N.Q. in materia di conciliazione ed arbitrato, sottoscritto in data 23 gennaio 2001, ai sensi degli articoli 55, 65 e 66 del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base del recesso o della revoca dell'ente può, comunque, chiedere il deferimento della controversia ad un arbitro unico in applicazione dell'art. 2 del C.C.N.Q. in materia di conciliazione ed arbitrato nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti negli articoli 3 e 4 dello stesso C.C.N.Q.

3. Ove si pervenga alla conciliazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del C.C.N.Q. del 23 gennaio 2001 ed in tale sede l'ente si obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità.

4. Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'ente una indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a 2 mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilità.

5. L'indennità supplementare di cui al comma precedente è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:

7 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto;

6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto;

5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto;

4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto;

3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto;

2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56° anno compiuto.

6. Le mensilità di cui ai commi 4 e 5 sono comprensive di tutti gli elementi fissi della retribuzione con esclusione di quella di risultato.

7. In caso di accoglimento del ricorso, l'ente non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute al medesimo ai sensi dei commi 4 e 5.

8. Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato da parte dell'arbitro, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia dell'arbitro, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 28, comma 10 del C.C.N.L. RAI del personale dirigente del 14 luglio 1997, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.

### Art. 28.

*Integrazione della disciplina su responsabilità civile e patrocinio legale*

1. L'art. 32 del C.C.N.L. RAI del personale dirigente stipulato il 14 luglio 1997 è integrato con l'aggiunta dei seguenti commi:

«6. La società di assicurazione sarà scelta, sentite le organizzazioni sindacali legittimate, con apposita gara che dovrà prevedere comunque la possibilità per il dirigente di aumentare massimali e area di rischi coperta con versamento di una quota individuale.

7. In attesa dell'attuazione di quanto previsto al comma 6, ivi compresa la copertura assicurativa del patrocinio legale, l'Amministrazione assume a proprio carico le eventuali spese legali affrontate dai dirigenti.

8. Le disposizioni dei commi l e 2 non si applicano nel caso in cui il procedimento sia stato attivato su iniziativa dell'E.N.A.C. o nel caso in cui lo stesso E.N.A.C. sia controparte nel procedimento».

## TITOLO IV

## TRATTAMENTO ECONOMICO

### Art. 29.

*Struttura della retribuzione*

1. La struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si compone delle seguenti voci:

*a)* stipendio tabellare;

*b)* retribuzione individuale di anzianità, assegno *ad personam*, ove acquisiti e spettanti in applicazione dei previgenti contratti collettivi nazionali di categoria;

*c)* indennità integrativa speciale;

*d)* retribuzione di posizione parte fissa;

*e)* retribuzione di posizione parte variabile;

*f)* retribuzione di risultato.

2. Il trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.

3. Al dirigente ove spettante è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.

4. La retribuzione base giornaliera si determina dividendo quella mensile per 22.

5. Al dirigente sarà corrisposta nella prima decade del mese di dicembre, una tredicesima mensilità costituita dalle voci di retribuzione di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

6. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di impiego in corso d'anno il dirigente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità maturata.

7. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene considerata mese intero; la frazione inferiore viene trascurata.

8. La retribuzione deve essere corrisposta entro il 25 di ogni mese.

9. Qualora il ritardo del pagamento superi i dieci giorni, decorrono di pieno diritto gli interessi nella misura del tasso legale.

### Art. 30.

*Incrementi tabellari*

1. Lo stipendio tabellare della qualifica di dirigente derivante dalla applicazione dell'art. 2 del C.C.N.L. RAI per il personale dirigente stipulato il 14 luglio 1997, relativo al biennio economico 1996-1997, è incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:

dal 1° novembre 1998 € 68,17 (corrispondenti a L. 132.000);

dal 1° giugno 1999 € 56,81 (corrispondenti a L. 110.000).

### Art. 31.

*Effetti dei nuovi trattamenti economici*

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione degli articoli 29 e 30 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma l si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi l e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale, è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

### Art. 32.

*Incremento della retribuzione di posizione in godimento*

1. Le ulteriori disponibilità derivanti dalla rivalutazione del trattamento economico dei dirigenti in misura pari ai tassi di inflazione programmati, a valere sul biennio economico 1998-1999, sono riconosciuti a ciascun dirigente attraverso la corresponsione con decorrenza dal 1° giugno 1999 di un incremento sulla retribuzione di posizione in godimento determinato in misura fissa, di importo pari a € 1.535,00 (corrispondenti a L. 2.972.174) in ragione d'anno.

### Art. 33.

*Retribuzione di posizione dei dirigenti*

1. L'E.N.AC. determina i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dal proprio ordinamento, previa informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera *b)*, tenendo conto di parametri connessi alla ampiezza

della struttura, alla collocazione della posizione nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, alle responsabilità interne ed esterne implicate dalla posizione, ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di competenza.

2. Nell'E.N.AC. l'individuazione e la graduazione delle retribuzione di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:

*a)* il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;

*b)* la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all'interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.

3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive del Fondo di cui al comma 4, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di € 10.330 (corrispondenti a L. 20.001.669), che costituisce la parte fissa di cui all'art. 29, comma 1, lettera *d)*, a un massimo di € 42.350 (corrispondenti a L. 82.001.034), che ricomprende la parte fissa.

4. La disciplina di cui al presente articolo troverà attuazione nell'ambito delle risorse dell'apposito Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, che sarà istituito nel C.C.N.L. relativo al biennio economico 2000-2001.

Art. 34.

*Retribuzione di risultato dei dirigenti*

1. Al fine di sviluppare, all'interno dell'E.N.AC., l'orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti sono destinate parte delle risorse complessive del fondo di cui al comma 6, comunque in misura non inferiore al 15% del totale delle disponibilità.

2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.

3. L'E.N.AC. definisce i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti anche attraverso apposite previsioni nei contratti individuali di ciascun dirigente.

4. Nella definizione dei criteri di cui al comma 3, l'E.N.AC. deve prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze della valutazione con i sistemi di cui all'art. 23.

5. L'importo annuo individuale della componente di risultato di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili non può in nessun caso essere superiore a tre mensilità e mezza riferita alle componenti fisse del trattamento economico.

6. La disciplina di cui al presente articolo troverà attuazione nell'ambito delle risorse dell'apposito Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, che sarà istituito nel C.C.N.L. relativo al biennio economico 2000-2001.

Art. 35.

*Personale dirigente in distacco sindacale*

1. Ai dirigenti in distacco sindacale compete il trattamento economico in godimento ivi compresa la retribuzione di posizione fissa e variabile corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco, o altra di pari valenza in caso di individuazione o rideterminazione delle posizioni dirigenziali successivamente al distacco. Ai predetti dirigenti compete anche la retribuzione di risultato nella misura media prevista dall'E.N.AC.

Art. 36.

*Trattamento di trasferta*

1. Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto aereo, marittimo, ferroviario e su strada e di vitto e alloggio, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione, al dirigente in trasferta è dovuto un importo aggiuntivo, per il rimborso delle spese non documentabili, di € 72,30 (corrispondenti a L. 140.000) giornalieri.

2. Il suindicato importo di € 72,30 (corrispondenti a L. 140.000) giornalieri compete per missioni di durata non inferiore alle otto ore e fino a 24 ore ed è ridotto di un terzo qualora il dirigente in missione chieda il rimborso delle spese di alloggio e/o vitto.

3. In caso di uso del mezzo proprio o di cui il dirigente abbia la disponibilità e con esclusione dell'auto di servizio, viene corrisposto un rimborso chilometrico secondo le tabelle periodicamente pubblicate dall'A.C.I. riferite ad una percorrenza annua di km. 20.000 e ad un'auto di media cilindrata, nonché il rimborso della spesa sostenuta per il parcheggio dell'auto presso le aree aeroportuali nell'ipotesi di missioni che prevedono l'utilizzo del mezzo aereo.

4. Al dirigente è altresì consentito l'uso del taxi e di altri mezzi pubblici nelle aree urbane e per i trasferimenti da e per aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc. e nei casi di svolgimento di attività di rappresentanza.

5. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dai dirigenti con l'uso del mezzo proprio, l'ente provvede alla relativa copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria.

6. In caso di missione di lunga durata (intendendosi come tali quelle che superano i trenta giorni calendariali) in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio potrà essere stabilito un trattamento forfetario concordato direttamente con il dirigente interessato, e che comunque non potrà superare le spese di cui al comma 1. Per le missioni all'estero sarà corrisposto il trattamento stabilito per le missioni interne con la maggiorazione del 50% per rimborso spese non documentabili.

Art. 37.

*Previdenza complementare*

1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare ai sensi del decreto legislativo n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999.

2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ai comparti Enti pubblici non economici e Ministeri, a condizione di reciprocità.

3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti esprimono sin d'ora l'orientamento comune che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura non inferiore all'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).

4. L'ente assicura il conferimento al fondo pensione del montante maturato, secondo le modalità stabilite dall'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.

*Conferma discipline precedenti e disapplicazioni*

1. Nei confronti dei dirigenti dell'E.N.AC. continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare, il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% dello stipendio tabellare, per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.

2. Per quanto non previsto nel presente C.C.N.L. restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei C.C.N.L. dei dirigenti RAI relativi al quadriennio 1994-1997.

3. Dalla data di stipulazione del presente C.C.N.L., ai sensi dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, cessano di produrre effetti nei confronti del personale con qualifica dirigenziale le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, le parti si danno reciprocamente atto che, con riferimento all'ordinamento del l'E.N.AC., l'organo a cui è affidato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, si identifica con il collegio dei revisori dei conti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti si danno reciprocamente atto che tra le disposizioni dei precedenti C.C.N.L. del personale dirigente RAI relativi al quadriennio 1994-1997 che conservano la loro efficacia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del presente contratto, è ricompresa anche la disposizione di cui dall'art. 95, comma 1 del C.C.N.L. RAI del personale dirigente stipulato il 14 luglio 1997, nella quale si prevede, per la dirigenza destinataria del presente contratto, il rinvio ad alcune discipline contenute nei contratti del restante personale.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL'E.N.AC.
BIENNIO ECONOMICO 2000-2001

In data 15 luglio 2002 alle ore 10 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del C.C.N.L. in oggetto tra:

L'ARAN:

nella persona del dott. Antonio Guida (firmato)

per delega del Presidente avv. Guido Fantoni

e le seguenti organizzazioni e Confederazioni sindacali:

| Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali |
|---|---|
| CGIL/FP (firmato) | CGIL (firmato) |
| CISL/FIT (firmato) | CISL (firmato) |
| UIL (firmato) | UIL (firmato) |
| CIDA (firmato) | CIDA (firmato) |
| DIRSTAT (firmato) | CONFEDIR (firmato) |
| USPPI | USPPI |

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.N.L. per il personale dirigente dell'E.N.A.C. - biennio economico 2000-2001.

PERSONALE DIRIGENTE DELL'E.N.AC.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

BIENNIO ECONOMICO 2000-2001

Art. 1.

*Incrementi tabellari*

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti dell'E.N.AC. risultante dagli aumenti contrattuali relativi al biennio economico 1998-1999, è incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:

dal 1° luglio 2000 € 58,88 (corrispondenti a L. 114.000);

dal 1° gennaio 2001 € 97,61 (corrispondenti a L. 189.000).

2. Per effetto degli incrementi previsti al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2001, lo stipendio tabellare della dirigenza E.N.AC. è rideterminato in € 41.007,42 (corrispondenti a L. 79.401.432).

Art. 2.

*Effetti dei nuovi trattamenti economici*

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 1 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile.

Art. 3.

*Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti*

1. A decorrere dal 31 dicembre 2000 e a valere dal mese successivo, è istituito un fondo unico per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti E.N.A.C. Il fondo è alimentato con i seguenti finanziamenti:

*a)* un importo di € 37.315,00 (corrispondenti a L. 72.251.915) *pro-capite* annue lorde — pari alla media annua *pro-capite* riferita all'anno 1998 dei trattamenti accessori (retribuzione di posizione, retribuzione di risultato, premio individuale per la qualità della prestazione) percepiti dai dirigenti ex RAI — moltiplicato per il numero di dirigenti E.N.A.C. in servizio alla data del 31 dicembre 1998;

*b)* un importo pari ad € 1.535,00 (corrispondenti a L. 2.972.174), corrispondente alle risorse destinate nel biennio economico 1998-1999 alla corresponsione dell'incremento sulla retribuzione di posizione in godimento ai sensi dell'art. 32 del C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999;

*c)* un importo di € 1.153,00 (corrispondenti a L. 2.232.519) *pro-capite* annue lorde per tredici mensilità per il numero di dirigenti E.N.AC. in servizio al 31 dicembre 1998, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio dei dirigenti;

*d)* le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997;

*e)* i compensi derivanti dagli incarichi aggiuntivi previsti dall'art. 24, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 21 del C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999;

*f)* l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio nel quadriennio contrattuale, secondo la disciplina di cui all'art. 34, comma 6, del C.C.N.L. dei dirigenti RAI, stipulato il 14 luglio 1997;

*g)* le economie derivanti dalla riduzione stabile dei dirigenti, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano al risparmio del fabbisogno complessivo, tenendo conto della effettiva capacità di spesa.

2. L'E.N.A.C. può destinare di anno in anno risorse aggiuntive al finanziamento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il conseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei limiti del bilancio, in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati, secondo i principi generali di cui al decreto legislativo n. 286/1999, e comunque in misura non superiore a € 30,00 (corrispondenti a L. 58.088) mensili *pro-capite* per tredici mensilità per il numero di dirigenti E.N.A.C. in servizio al 31 dicembre 1998.

3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile della relativa dotazione organica, l'E.N.A.C. nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1998, valuta anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. In attuazione della disciplina contenuta nel presente comma, l'E.N.A.C. valuta anche l'entità delle risorse da destinare alla remunerazione delle funzioni dirigenziali vacanti, unicamente per il periodo nel quale le predette funzioni siano temporaneamente affidate al personale dell'ente.

4. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

5. In sede di revisione dei valori economici delle funzioni dirigenziali per l'utilizzo, in particolare, delle nuove risorse acquisite in attuazione del comma 1, l'E.N.AC., entro il periodo di vigenza del presente C.C.N.L., destina in via prioritaria le risorse stesse all'adeguamento al valore minimo di cui all'art. 31, comma 3 del C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 degli importi della retribuzione di posizione eventualmente inferiori.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti condividono l'obiettivo di limitare l'utilizzazione delle «funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale» e nel caso in cui tali funzioni fossero comunque affidate concordano sull'esigenza che le stesse siano adeguatamente valorizzate, anche mediante la individuazione di uno specifico trattamento economico.

Le parti concordano altresì nel ritenere che nella copertura assicurativa di cui all'art. 68 del C.C.N.L. per il personale non dirigente dell'E.N.A.C. sottoscritto il 19 dicembre 2001 siano da ricomprendere anche le tutele delle responsabilità connesse alle funzioni di reggente affidate.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti concordano nel ritenere che la retribuzione di posizione, nel caso di attivazione di nuovi servizi che determini la rimodulazione e la nuova graduazione delle funzioni dirigenziali, è determinata ai sensi e con i limiti definiti dall'art. 33 e seguenti del C.C.N.L. 1998-2001.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti concordano nel ritenere che le risorse relative alla retribuzione di risultato non utilizzate nell'anno di riferimento, sono destinate al finanziamento della stessa retribuzione per l'anno successivo, come previsto dall'art. 34, comma 2 del C.C.N.L. 1998-2001.

**02A09440**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651172/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili***

| | Euro |
|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | |
| - annuale | **271,00** |
| - semestrale | **154,00** |
| **Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | |
| - annuale | **222,00** |
| - semestrale | **123,00** |
| **Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | |
| - annuale | **61,00** |
| - semestrale | **36,00** |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | |
| - annuale | **57,00** |
| - semestrale | **37,00** |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | |
| - annuale | **145,00** |
| - semestrale | **80,00** |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| - annuale | **56,00** |
| - semestrale | **35,00** |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| - annuale | **142,00** |
| - semestrale | **77,00** |
| **Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | |
| - annuale | **586,00** |
| - semestrale | **316,00** |
| **Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | |
| - annuale | **524,00** |
| - semestrale | **277,00** |

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | **0,77** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **1,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **86,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **55,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | **5,00** |

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **253,00** |
| Abbonamento semestrale | **151,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,85** |

### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | **188,00** |
| Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni | **175,00** |
| Volume separato | **17,50** |

### TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

| | |
|---|---|
| Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga | **20,24** |
| Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga | **7,95** |

*I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.*
*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |